

DOSSIER BANCHE

A cura dell'Avv. Carlo Alvano
In collaborazione con l'Adusbef di Roma

SISTEMA CREDITIZIO E GIURISPRUDENZA

Con il presente numero, come già annunciato, Internet Global Report ha deciso di creare un'informazione completa per i suoi lettori sulle più recenti decisioni e sui rapporti degli utenti bancari con gli Istituti di Credito, raccogliendo in un unico "dossier" tutta la materia. Si è ritenuto di fare cosa utile aprendo uno squarcio di chiarezza e cercando di mettere a disposizione degli utenti Bancari uno strumento utile per capire meglio i reciproci diritti e doveri insiti nel rapporto con le banche, dimostrando altresì che la più recente interpretazione della Suprema Corte ed anche della giurisprudenza di merito, su tante

questioni del rapporto bancario, si è notevolmente aperta verso una più pregnante tutela del contraente più debole, che nel caso dei rapporti bancari è l'utente. Partiamo dalla spiegazione dei termini più ricorrenti.

ANATOCISMO: è un principio stabilito dall'art. 1283, secondo il quale gli interessi scaduti solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi. Anatomici, sono quindi gli interessi percepiti sugli interessi maturati da un debito, in base alle condizioni e modalità praticate dalle Banche e che queste assumono essere legittime secondo gli usi e la convinzione comune, per cui avrebbero efficacia vincolante come se fosse legge.

La giurisprudenza prevalente sino ad oggi ha ritenuto la legittimità di tali comportamenti. Tuttavia il Tribunale di Vercelli con la sentenza del 21.7.1994, ha messo in dubbio ed ha così statuito: "E' nulla, per violazione dell'art. 1283 c.c., la clausola contenuta nel contratto di apertura di credito in conto corrente, che prevede l'anatocismo, non potendosi configurare nella specie un uso normativo in favore dell'Istituto Bancario per assenza della "*opinio iuris seu necessitatis*" da parte del privato.

ANTICIPAZIONE BANCARIA (o apertura di credito in conto corrente): L'anticipazione bancaria è una operazione con la quale la Banca mette a disposizione del cliente una somma pattuita al netto degli interessi calcolati per la durata del contratto. Tale operazione può essere garantita da pegno o concretizzarsi con l'apertura di un conto corrente.

CASSAZIONE 5.8.1997 n. 7194: La consegna di ricevute bancarie con specificazione di "*salvo il buon fine*" rende certa la natura essenzialmente creditizia dell'operazione di "*appoggio della ricevuta*" concretamente posta in essere dalle parti, posto che nel linguaggio corrente tale locuzione denota la pattuizione di una clausola per la quale l'operazione ha ad oggetto non solo l'incasso delle ricevute, ma prevede anche e, soprattutto, la collaterale erogazione di una somma a favore di colui che la consegna per l'incasso.

CASSAZIONE 16.1.1997 n. 404: Nel Contratto di apertura di credito in conto corrente l'approvazione dell'estratto conto non preclude l'impugnativa in ordine all'errato computo degli interessi addebitati al correntista sui singoli assegni da lui tratti.

ASSEGNO: Si tratta di un mezzo di pagamento sostitutivo del denaro e può essere:

-**ASSEGNO BANCARIO:** che costituisce l'ordine del correntista alla Banca, presso cui è intrattenuto il conto corrente di pagare a vista al beneficiario dell'assegno le somme indicate in base a lettere. L'assegno può essere libero o trasferibile.

-**ASSEGNO CIRCOLARE:** è un titolo di credito emesso da una Banca all'ordine del beneficiario indicato dal richiedente a fronte del contemporaneo pagamento di denaro effettuato all'atto della richiesta. Sia l'assegno bancario che quello circolare possono essere "*liberi*" o "*non trasferibili*", con il limite che tutti gli assegni di importo pari o superiori a 20.000.000 devono essere non trasferibili.

CASSAZIONE 17.9.1997 n. 2695: La Banca girataria per l'incasso di un assegno non trasferibile non è soltanto mandataria del prenditore girante, ma è anche sostituto della banca trattaria o emittente nell'esplicazione del servizio bancario, particolarmente per quanto attiene l'identificazione del presentatore.

CASSAZIONE 10.2.1998 n. 1351: La consegna di assegni circolari, pur non equivalendo a pagamento a mezzo di somme di denaro, estingue l'obbligazione di pagamento quando il rifiuto del creditore appare contrario alle regole della correttezza, che impongono allo stesso creditore l'obbligo di prestare la sua collaborazione nell'adempimento dell'obbligazione.

CASSAZIONE 2.2.1998 n. 1023: La Banca girataria per l'incasso di un assegno bancario non trasferibile subentra alla banca trattaria, sostituendosi a essa, nel dovere di identificazione del presentatore del titolo con l'uso della dovuta diligenza professionale, mediante le cautele e gli accorgimenti suggeriti dalle circostanze del caso concreto. Ciò comporta che, ferma la responsabilità della banca trattaria nei confronti del traente, la banca negoziatrice sia a sua volta responsabile nei confronti della banca trattaria, ove il pagamento dell'assegno sia stato effettuato in violazione dei doveri di diligenza professionale prescritta per legge. CASSAZIONE 6.2.1998 n. 1217: L'articolo 43 del RD 1736/1933, nello stabilire che l'assegno bancario emesso con la clausola "*non trasferibile*" non può essere pagato dalla banca se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato sul suo conto corrente, comporta, da un lato, che le girate apposte nonostante il divieto si considerano non apposte e, dall'altro, che la cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. Ne consegue che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal

prenditore risponde del pagamento dell'assegno medesimo effettuato a un terzo, anche allorché il rimborso venga richiesto dal traente e non dal prenditore.

TRIBUNALE TORINO -SEZ. 1^a - 20.10.1997 n. 6236: L'assegno lasciato in bianco e solamente sottoscritto dall'emittente è da ritenersi invalido, tenuto conto dell'incompatibilità radicale tra un assegno così rilasciato e la funzione di pagamento propria dello chèque, e tenuto altresì conto della mancanza nella disciplina legislativa di una norma corrispondente all'articolo 14 della legge cambiaria, ai fini dell'esplicito riconoscimento della validità dell'assegno in bianco. L'articolo 12 della legge 386/1990, abrogando la figura di reato prevista dall'articolo 116 della legge 1736/1993, non ha inteso risolvere in senso positivo la questione dell'ammissibilità civilistica dell'assegno in bianco.

TRIBUNALE FIRENZE - 1^a SEZIONE - 18.9.1997 n. 2826: La diligenza che la banca deve spiegare nell'esame della genuinità e della fedeltà dell'assegno presentato per il pagamento deve essere riferita non a quella di un qualsiasi osservatore di medio interesse e di media diligenza, bensì a quella di un osservatore attento e previdente, per il maggior grado di attenzione e prudenza che la professionalità del servizio consente di attendersi. Pertanto, la banca che abbia pagato un assegno presentato per l'incasso alterato nella somma originariamente indicata, non è esonerata da responsabilità per il solo fatto che si escluda il carattere grossolano della falsificazione, atteso che in una verifica non superficiale di un accorto funzionario di banca un'alterazione anche di non grossolana macroscopicità può essere riconosciuta.

CASSAZIONE 18.11.1996 n. 11303: In tema di assegno circolare non trasferibile si applica il principio di cui all'articolo 1992 del c.c. per il quale deve considerarsi liberatorio il pagamento eseguito senza dolo o colpa grave a favore di colui che, in esito a diligente identificazione, sia apparso legittimo prenditore del titolo: l'osservanza dell'obbligo di diligenza non può prescindere dalle norme che regolano l'esercizio dell'attività bancaria, ispirate a finalità pubblicistiche costituenti un naturale parametro della diligenza che la banca deve porre nel pagamento dell'assegno.

CAMBIO: Operazione effettuata anche dalle Banche, diretta all'alienazione e all'acquisto di valuta straniera

CASSAZIONE 26.2.1998 n. 2079: In tema di responsabilità contrattuale, l'accertamento, da parte del giudice di merito, dell'esistenza di un accordo tra le parti qualificabile come mandato - e non come "ordine di borsa", negozio atipico contraddistinto, a differenza del primo, dall'esistenza di un incarico o tipo meramente speculativo dal carattere del tutto aleatorio - comporta l'applicabilità, alla fattispecie, della complessiva disciplina del mandato, specialmente con riferimento alle disposizioni degli articoli 1710 e 1711 del c.c.. Comporta altresì la conseguente configurabilità dell'Istituto di Credito mandatario nei confronti del committente nel caso in cui un ordine di acquisto di valuta estera, risultando strettamente correlato a una successiva operazione di accredito in conto corrente, abbia avuto esecuzione secondo un cambio anomalmente alto rispetto all'andamento del mercato valutario - senza attendere, invece, il ritorno delle quotazioni a valori normali - qualora, peraltro, dall'incarico ricevuto non sia in alcun modo desumibile la volontà del mandante a che l'operazione sia eseguita con urgenza.

CASSETTE DI SICUREZZA: Servizio effettuato dalle Banche consistente nella messa a disposizione, in locali adatti, di cassette di metallo ove il cliente può conservare valori o cose di suo gradimento.

CASSAZIONE 24.1.1997 n. 750: Nel contratto a prestazioni corrispettive di cui all'articolo 1839 del codice relativo al servizio delle cassette di sicurezza, la banca si obbliga, verso il pagamento di un canone, a mettere a disposizione del cliente locali idonei all'espletamento di tale servizio e a provvedere alla custodia dei medesimi e all'integrità della cassetta (locazione di cose non concorrente *locatio operis*), senza alcun riferimento agli oggetti immessi nella cassetta (che non costituiscono oggetto della custodia), né, in particolare, differenziazione di locali o di modalità di custodia in relazione al contenuto della cassetta. Ne consegue che la clausola secondo cui l'uso della cassetta è concesso per la custodia di cose di valore complessivo non superiore a un certo limite, con l'obbligo dell'utente di non conservare nella cassetta medesima cose aventi un valore superiore a tale importo, alla quale si correla l'ulteriore previsione che, ai fini del risarcimento del danno subito dal cliente, deve tenersi conto di detta clausola, non può che avere la funzione di limitare la responsabilità risarcitoria della banca, ed è quindi soggetta alle disposizioni dell'articolo 1229, comma 1, del codice civile, sulla nullità dei patti limitativi della responsabilità anche per i casi di dolo e colpa grave.

CASSAZIONE 27.8.1997 n. 8065: Se l'integrità della cassetta di sicurezza viene violata, la banca può sottrarsi alla responsabilità che ad essa incombe a norma dell'articolo 1839 del c.c. solo fornendo la

prova della ricorrenza di fatti specifici che integrino gli estremi del fortuito, non essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione di essersi attenuta ai criteri di diligenza, richiesti dall'articolo 1176 del c.c.. Ogni indagine in ordine alla diligenza del banchiere, come quella diretta ad accertare le caratteristiche delle misure predisposte a salvaguardia dell'integrità delle cassette è, quindi, irrilevante dal momento che la prova liberatoria deve avere necessariamente a oggetto la prova positiva del fortuito. Discende, poi, dai principi generali in tema di responsabilità contrattuale, oltre che da quanto specificamente disposto in materia dall'articolo 1839 del c.c., che all'utente della cassetta non incombe l'onere di dimostrare la sussistenza dell'imputabilità della causa che ha determinato l'inadempimento, essendo a suo carico solo la prova riguardante l'esistenza e la consistenza del danno.

CONTO CORRENTE: Contratto sottoscritto dal cliente con una Banca, con il quale questa si impegna a registrare tutte le operazioni contabili (versamenti, prelevamenti, pagamenti ecc).

CASSAZIONE 11.11.1996 n. 9868: Il valore probatorio del cosiddetto "*estratto di saldaconto*" riguarda solo il procedimento monitorio, ma non introduce eccezioni ai comuni criteri che presiedono alla prova civile in sede cognitoria. La banca, pertanto, nel giudizio di opposizione contro l'ingiunzione, resta soggetta all'onere di dimostrare gli elementi costitutivi dei crediti indicati nell'estratto, quando si trovi, di fronte a contestazioni del cliente, ancorché generiche, ma comunque idonee ad allegare erroneità delle annotazioni.

CASSAZIONE 22.10.1994 n. 8710: L'apertura di un conto corrente intestato a più persone rende gli intestatari creditori o debitori in solido dei saldi del conto, con presunzione di eguaglianza delle parti di ciascuno secondo quanto previsto ex art. 1298, 2^a comma c.c.; tale principio opera anche in presenza di un conto cosiddetto "*provvisorio*", caratterizzato dalla immissione nello stesso di denaro cui viene conferita la specifica destinazione dell'acquisto dei titoli.

CASSAZIONE 10.4.1995 n. 4140: Il decorso del termine di decadenza dell'impugnazione avverso l'estratto conto (termine cui è soggetta anche la banca la quale lo approva come da essa predisposto nel momento in cui lo trasmette al cliente) preclude ad ambedue le parti (e, quindi, anche alla banca) di fare valere eventuali errori che abbiano determinato l'omissione di una partita con conseguente mancato addebito della relativa somma.

FIDEIUSSIONE BANCARIA: Si tratta di un'obbligazione personale con il quale un terzo garantisce la banca per il debito contratto dal creditore.

CASSAZIONE 27.3.1997 n. 2726: Con riferimento alla normativa anteriore alla legge 17 febbraio 1992 n. 154 - che ha ridisegnato l'istituto della fideiussione per obbligazioni future - l'oggetto della fideiussione cosiddetta omnibus deve essere considerato determinato o determinabile *per relationem*, sulla base di atti di normale esercizio dell'attività bancaria a favore del debitore principale, ed essa conserva efficacia anche quando l'esposizione debitoria sia stata discrezionalmente aumentata dalla banca, mentre restano escluse dalla garanzia le sole operazioni contrarie ai principi di correttezza e di buona fede.

CASSAZIONE 2.2.1989 n. 1021: Perchè si verifichi la liberazione del fideiussore per fatto del creditore, ai sensi dell'articolo 1955 del c.c., occorre che il creditore abbia con il suo comportamento causato al garante un pregiudizio giuridico e non soltanto economico, vale a dire la perdita di surrogazione, ex articolo 1949 del c.c., o di regresso, ex articolo 1950 del c.c, ovvero che il creditore abbia ommesso l'esplicazione di un'attività che la legge o il contratto impongono al fine specifico di rendere giuridicamente possibile la surrogazione.

CASSAZIONE 2.2.1998 n. 1204: In tema di fideiussione solidale l'istanza giudiziale, da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, ex articolo 1957 del c.c., può essere rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidale: con la conseguenza che, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale.

CASSAZIONE 28.1.1998 n. 831: La legittimità del comportamento della banca, che dopo aver preso atto del recesso del fideiussore, abbia continuato a operare con il correntista per alcuni anni, anche dopo che le passività sorte in epoca anteriore al recesso sono state eliminate, deve essere verificata alla stregua dei principi di correttezza e di buona fede, i quali operano, su un piano di reciprocità, quale fonte integrativa degli effetti del contratto, portando ad ampliare ovvero a restringere gli, obblighi letteralmente assunti dalle parti o derivanti da specifiche norme di legge. Il recesso della banca dal rapporto di apertura di credito a tempo indeterminato, a seguito del recesso del fideiussore, è, pertanto, doveroso tutte le volte in

cui il ritardo nella chiusura del conto può arrecare pregiudizio al fideiussore, compromettendo le possibilità di recupero delle somme versate per il pagamento del debito. La violazione di tale obbligo, da parte del creditore, rende inoperante la garanzia fideiussoria rispetto alle obbligazioni successivamente sorte a carico del debitore principale. CASSAZIONE 12.12.1997 n. 12595: In tema di fideiussione omnibus prestata per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni di un cliente verso la banca, pur in presenza della clausola che, in deroga alla disposizione dell'articolo 1956 del codice civile, dispensa l'istituto di credito dall'onere di chiedere specifiche autorizzazioni per la concessione di nuovi crediti in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale, la banca è tenuta all'osservanza degli obblighi di correttezza e di buona fede che devono inderogabilmente regolare il comportamento delle parti anche in fase di esecuzione del contratto (articolo 1375 del codice civile), per cui l'operatività della garanzia fideiussoria e della clausola di dispensa deve essere esclusa non solo quando la banca abbia agito con il proposito di recare pregiudizio ma anche quando essa non abbia osservato i canoni di diligenza, schiettezza, solidarietà, violando l'obbligo di ciascun contraente di salvaguardare gli interessi degli altri nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a suo carico.

CASSAZIONE 24.9.1997 n. 9379: Essendo la fideiussione un contratto cosiddetto "*unilaterale*", la stessa - a norma dell'articolo 1333 del c.c., - si perfeziona nel momento e nel luogo in cui il destinatario della proposta la riceve, senza rifiutarla nel termine richiesto dalla natura degli affari o dagli usi.

CORTE COSTITUZIONALE 27.6.1997 n.2024: Garanzie patrimoniali - Fideiussione - Fideiussione per obbligazioni future - Previsione di un importo massimo garantito - Limite non valido per fideiussioni prestate prima dell'entrata in vigore della legge di riforma - Giustificazione di una diversa qualificazione degli atti nel tempo da parte del legislatore senza implicazioni sugli obblighi già sorti in base alla normativa previgente - Non fondatezza.

CASSAZIONE 11.4.1997 n. 3161: Il fatto del creditore rilevante ai sensi dell'articolo 1955 del c.c. non può consistere nella mera inazione e deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto. Si deve trattare in definitiva di un fatto quanto meno colposo o comunque illecito, che abbia sottratto ai fideiussori concrete possibilità esistenti nella sfera del creditore al tempo della garanzia che gli avrebbero consentito l'attuazione dell'obbligazione garantita. Il pregiudizio deve inoltre essere giuridico e non solo economico, e concretizzarsi nella perdita di un diritto, e non nella maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità soddisfattive del patrimonio del debitore.

CASSAZIONE 26.3.1997 n. 2697: La clausola di dispensa del creditore dall'obbligo di agire preventivamente verso il debitore principale nel termine previsto dall'articolo 1957 del c.c. impegna un diritto disponibile del fideiussore il quale, esentando il creditore dall'onere di cui all'articolo 1957 del c.c. semplicemente si accolta un maggiore rischio contrattuale, connesso ai mutamenti delle condizioni patrimoniali del debitore garantito, senza per questo dar luogo a violazione del limite di ordine pubblico.

MUTUO: Prestito di media - lunga durata concesso ad un richiedente (mutuatario) da una banca a titolo oneroso, garantito, in genere, da ipoteca su un immobile (mutuo fondiario) o per la edificazione di un immobile (mutuo edilizio).

CASSAZIONE 15.4.1997 n. 3228: Il terzo acquirente di un immobile ipotecato a garanzia di un mutuo fondiario non può vantare alcun diritto contrario né alla suddivisione del mutuo stesso, né al correlato frazionamento dell'ipoteca stante al sua estraneità al contratto di finanziamento.

NOTA BENE: Da tener presente che in merito anche al mutuo il Testo Unico Bancario del 93 ha stabilito:

a) ART. 40: I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito corrispondendo alla banca un compenso, contrattualmente stabilito, correlato al capitale residuo anticipato.

b) ART. 39, 6^a comma: In caso di edificio o complesso immobiliare, il debitore e il terzo acquirente del bene ipotecato hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente al frazionamento dell'ipoteca a garanzia....

NORME BANCARIE UNIFORMI: Norme, condizioni e commissioni indicate per le operazioni e i servizi bancari, regolati da contratto, indicate dall'ABI alle banche associate, con l'obiettivo di disciplinare l'offerta del credito.

BANCA D'ITALIA 3.12.1994 "Le disposizioni delle cd. norme bancarie uniformi promosse dall'ABI, seppure disposte e divulgate solo a titolo indicativo, costituiscono "*intese vietate*" perchè lesive della concorrenza solo quando fissano condizioni economiche tali da precludere o limitare la possibilità di

differenziare in modo significativo il contenuto dei contratti stipulati dalle banche associate con la clientela.

CASSAZIONE 15.6.1994 n. 5815: In tema di deposito bancario, la regola del preavviso di dieci giorni, riducibili a discrezione della banca, per prelievi immediati dal libretto di deposito a risparmio al portatore di somme superiori al disponibile giornaliero, non costituisce uso normativo - non essendo tale regola fondata sulla spontanea osservanza di un determinato comportamento da parte di entrambi i soggetti del rapporto contrattualmente in un dato ambiente sociale ed economico - ma integra una condizione generale di contratto (art. 1341 c.c.) elaborata in sede di norme bancarie uniformi, che non hanno forza normativa, perchè la clientela non concorre in alcun modo alla loro formazione; spetta al giudice di merito, trattandosi di un accertamento di puro fatto, stabilire se la suddetta regola faccia parte del contenuto di un contratto, e la relativa valutazione è incensurabile in sede di legittimità, in mancanza di violazione di legge o delle regole sull'interpretazione.

1

CASSAZIONE 9.11.1994 n. 9307: L'art. 6, lett. c) delle norme uniformi bancarie in tema di conto corrente di corrispondenza, che attribuisce alla banca la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, è valido, in quanto l'art. 1845 c.c., nel prevedere, per l'ipotesi di apertura di credito a termine, la possibilità di recesso prima della scadenza soltanto per giusta causa, fa espressamente salvo il patto contrario.

TRIBUNALE DI SALERNO 8.3.1995: E' nulla per avere contenuto indeterminato e indeterminabile la clausola che, nei contratti di conto corrente bancario, rinvia alle condizioni usualmente praticate dagli istituti di credito sulla piazza ai fini della determinazione del tasso degli interessi in misura ultralegale; deve, invero, escludersi che il rinvio al tasso usuale operato dalla clausola citata valga a soddisfare l'obbligo della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto nonché quello, correlato, della forma scritta ad substantiam previsto per la pattuizione degli interessi in misura ultralegale; ciò in quanto non può dirsi esistente un tasso d'uso, ma, piuttosto, un insieme di tassi diversi discrezionalmente determinati dai singoli istituti di credito, i quali restano sostanzialmente liberi di determinare i propri tassi di interesse sulla base di numerosi fattori che ne determinano la non uniformità, anche nell'ambito della stessa piazza.

NOTA BENE: Per quanto attiene al diritto di recesso nel rapporto di anticipazione bancaria su c/c, è necessario segnalare che la legge comunitaria del 96 che ha introdotto l'art.1469 bis, prevede che per i servizi finanziari, il recesso può avvenire per giustificato motivo.

OPERAZIONI DI BORSA: Contratti di compravendita di titoli mobiliari.

CASSAZIONE 12.8.1997 n. 7511: La mancata contestazione dell'estratto conto, insieme ad altri elementi probatori (nella specie, la riscossione dei dividendi), acquista valore di conferma del conferimento a compiere operazioni borsistiche; conferimento per il quale non è necessaria la forma scritta che' è, invece, richiesta dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1.

TASSO INTERESSI E' la misura percentuale dell'interesse che il debitore deve alla banca che gli ha prestato una somma di denaro. Esso può essere fisso e variabile. La legge 108 del 906 sull'usura ha istituito, anche per i contratti bancari, un tasso soglia (tasso di mercato + 50%) rilevato dal Tesoro ogni tre mesi. Superato tale tasso si incorre nel reato di usura, con la conseguente nullità, ai sensi dell'Art. 1815 cc, degli interessi sopra soglia.

CASSAZIONE 10.10.1996 n. 8851: Poiché è necessario che la pattuizione relativa a un tasso di interesse ultralegale rivesta la forma scritta, deve ritenersi tale requisito non soddisfatto per effetto dell'approvazione ancorché ripetuta, da parte del debitore, di estratti conto in genere di conteggi a interessi applicati in misura ultralegale o in genere di qualsiasi atto avente natura puramente ricognitiva, il quale non documenta la stipulazione del patto, né tanto meno può essere utilizzato quale elemento presuntivo dell'esistenza di un patto stipulato nell'osservanza dei requisiti formali richiesti dall'articolo 1284 del c.c.

CASSAZIONE 13.3.19. n. 2103: Il principio secondo cui la variazione dell'interesse nel corso di un rapporto bancario di durata può essere resa determinabile con il riferimento, previsto nella scrittura negoziale, ad elementi estranei e futuri (nella specie, riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza) ha subito deroga dall'entrata in vigore dell'Art. 4 L. 17 febbraio 1992 n. 154 (norme sulla trasparenza delle operazioni bancarie) e degli Art. 117 e 118 D. Leg. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) poiché dette norme espressamente negano validità alle clausole contrattuali di rinvio agli usi nella determinazione dei tassi di interesse.

NOTA BENE: Di particolare interesse, per il settore anche dei mutui fondiari, la recente Sentenza del Tribunale di Velletri del 3.12.1997, che in merito alla legge 108 del 96 e ai tassi bancari ha stabilito il seguente principio: "Gli interessi bancari pattuiti prima dell'entrata in vigore della legge 7.3.1996 n. 108, usurari in base alla nuova normativa perchè superiori al tassesoglia, vanno tuttavia corrisposti nella misura concordata fino al 2.4.1997 (data della prima rilevazione del tasso soglia); vanno altresì attribuiti, anche dopo tale data, ma nella misura del tasso soglia.

I COSTI DI UN CONTO CORRENTE BANCARIO

Il costo di gestione di un conto corrente diventa anno per anno sempre più oneroso: nel 1997 era di £. 557.000 lire l'anno, con 11 operazioni mensili. Dalle stime Adusbef, l'Associazione a Difesa degli Utenti Bancari e dei Servizi Finanziari, emerge che gestire un conto corrente, la cui retribuzione dei depositi è pari allo 0,25 per cento, comporterà un onere di 600.000 lire.

Le banche italiane stanno introducendo nuovi balzelli o aggravando quelli già esistenti, approfittando dei cambiamenti di fine anno intervenuti nel settore del credito. Infatti, l'introduzione dell'Euro come moneta fiduciaria, dematerializzazione e ridenominazione dei Titoli di Stato causano un disorientamento che permette alle banche di apportare consistenti modifiche: commissioni per rinnovo pratica di fido raddoppiate (in alcuni casi da 300 mila a 600 mila lire); giorni di valuta per versamenti su piazza allungati ed equiparati a quelli fuori piazza; commissioni di accredito di stipendi o pensioni, prima assenti, passate a 6.000 lire; spesa per "raccolta ordini" di rinnovo di titoli di Stato di 40.000; "gestione di conto a debito non autorizzato" (qualora il saldo risultasse debitore, anche per valuta) di 90 mila lire. E' scandaloso che le banche riescano impunemente a rendere retroattive le applicazioni dei loro nuovi balzelli o degli aumenti: il cliente leggerà in una nota sull'estratto conto che le nuove spese decorrono da settimane o da mesi prima. Mentre la Banca d'Italia, non vigila in maniera adeguata sul sistema e non esercita una tutela dell'utente. L' Ombudsman bancario, composto per lo più da rappresentanti provenienti dalle banche, respinge statisticamente il 90 per cento dei ricorsi degli utenti.

Sulla dematerializzazione dei titoli di Stato, Adusbef ha intrapreso una campagna contro il comportamento disinvolto delle banche che mantengono inalterate le esose commissioni richieste oggi per trasferire titoli da una banca all'altra (con un minimo di 150 mila lire per tipo di titolo trasferito): se i titoli si ridurranno a mere notazioni contabili sui tabulati, perché le commissioni di trasferimento non vengono ridotte?

Ma Ministero del Tesoro e Bankitalia, ratificano indiscriminatamente i vari balzelli. 12.500 lire quale costo per la compravendita delle spezzature dei Titoli di Stato dopo la loro ridenominazione in Euro. In proporzione, quel valore rappresenta una delle commissioni più alte per l'intermediazione titoli: dallo 0,5 per cento in su (dipende dal valore della spezzatura), accettabile quando i titoli di Stato rendevano il 10 per cento, ma inaccettabile con gli attuali rendimenti (>3,8 per cento).

Un anno fa, un conto corrente non convenzionato, con 11 operazioni mensili, comportava costi di gestione, spese bolli e commissioni pari a 557.000 lire. Dall'osservatorio Adusbef su 20 banche nazionali, risulta che gestire un conto corrente nell'anno primo dell' Euro, comporterà costi pari a circa 600 mila lire, con un aumento superiore all'8 per cento.

Le banche sopporteranno costi per l'introduzione dell'Euro e minori introiti sulla intermediazione delle valute dell'area Euro, per un controvalore di almeno 10.000 miliardi: ma scaricare tali costi in maniera surrettizia sui consumatori, è operazione scorretta che solo l'omessa vigilanza della Banca d'Italia, può consentire.

IPOTESI ADUSBEF SU COSTO C/C (AI GENNAIO 1999)

Movimentazione ipotetica mensile: numero di operazioni:

Versamenti	n.	3	
Prelevamenti	n.	3	Tramite Assegni
	n.	2	Bancomat stessa banca in giorni feriali
	n.	1	Bancomat stessa banca Sabato-Domenica

	n.	1	Bancomat altra banca
Altre operazioni	n.	1/6	Mutuo (rata semestrale)
	n.	1/3	Estratto conto trimestrale
	n.	1/3	Spese invio Estratto conto trim.
	n.	1/12	Bollo su invio estratto conto
	n.	1/12	Operazione di addebito costo annuo Pagobancomat
TOTALE OPERAZIONI MENSILI	n.	11	

COSTI E COMMISSIONI (Media da Osservatorio di ADUSBEF)

Singola Operazione	£.	2.980
PagoBancomat (annua)	30.000	
Comm.ne Bancomat altra banca	3.000	
Comm.ne Bancomat sabato/domenica	500	
Costo Assegno	100	
Tenuta/Chiusura C/C (annua)		76.000
Costo invio Estr./C.		2.000
Bollo su Estr./C (annuo)	49.500	

COSTI MENSILI

Operazioni n. 11 (11 x 2.980)		32.780
PagoBancomat (30.000:12)		2.500
Costo Bancomat altra banca (n. 1)		3.000
Costo Bancomat Sabato Domenica (n.1)		500
Costo n. 3 Assegni		300
Tenuta/chiusura conto (76.000:12)		6.333
Costo invio Estr./C (2.000:3)		667
Bollo Estr/C (49.500:12)		4.125

TOTALE COSTO MENSILE Lit. 50.205

TOTALE COSTO ANNUO Lit. 602.460

Come per gli anni precedenti, è stato ipotizzato un utilizzo medio basso del conto corrente. E' stata infatti esclusa l'effettuazione di bonifici (costo medio £. 8.000), di ordini permanenti, di carte di credito (n.12 operazioni annuali per addebito dell'estratto conto mensile), di domiciliazione di utenze, di pagamenti di utenze per cassa (costo medio £. 5.500), di custodia titoli (con operazioni di compravendita regolate sul C/C). Non è stato inoltre considerato alcun invio di comunicazioni dalla banca al cliente (come, ad esempio, contabili per accredito di emolumenti) per le quali si richiede un rimborso spese di almeno 2.000 lire a spedizione. Abbiamo ipotizzato che il cliente non richieda mai allo sportello un estratto conto risalente oltre le ultime 10 operazioni: alcune banche percepiscono 8.000 lire per ogni richiesta di questo tipo. È stato infine considerata la presenza di un mutuo con rate semestrali, mentre sono state inserite le spese di invio estratto/conto, ormai generalizzate: le banche percepiscono mediamente 2.000 Lire a titolo di rimborso spese.

La tassa (500 lire) sui prelievi festivi non è generalizza.

CARO BANCA:

557.000 lire il costo annuo di conto corrente!

Mentre le banche non hanno ancora pienamente adeguato il costo del denaro al calo del T.U.S., diminuito dal Governatore di Bankitalia Antonio Fazio lo scorso dicembre, dal 6,25 al 5,50 per cento, con l'estratto

conto di fine anno i correntisti hanno trovato la sgradita sorpresa di aumenti, pari al 5 per cento, delle spese di gestione del conto corrente.

Le ultime rilevazioni dell'Osservatorio Banche di Adusbef, effettuate ai primi di gennaio in 14 istituti di credito, hanno evidenziato che un utente, effettuando un uso moderato di un conto corrente, ossia 132 operazioni l'anno (3 versamenti mensili, 4 prelievi bancomat, l'emissione di 3 assegni, il pagamento di due rate semestrali di mutuo), spende 557 mila lire, rispetto alle 531 mila di un anno fa.

Sono cresciute le commissioni per "operazioni unitarie", passate in media da 2.640 lire a 2.860; il costo di "tenuta conto", da 54.200 a 60.000; si è aggiunto il costo del Pagobancomat (20.000 lire in media); è stato generalizzato il recupero spese "invio estratto conto" (2.000 lire); ed è stata istituita, da parte di alcune banche, la commissione di 500 lire per ritirare i contanti nei giorni festivi.

Le voci aggiuntive che appesantiscono la gestione di un conto corrente sono: le utenze pagate per cassa (2.000 lire minimo alla Popolare di Roma, 6.000 in San Paolo e Credit); le spese di chiusura (da 15.000 al MontePaschi, a 80.000 della BNA); le spese di singola scrittura (2.860 lire in media); il costo del prelievo bancomat (3.000 lire, Oltre le spese di registrazione per tutte le operazioni di prelievo da sportelli automatici, anche della propria banca). Mentre le banche dimostrano scarsa sensibilità a rinegoziare i mutui a tasso fisso contratti nel 1992 a saggi superiori al 14,5 per cento, continuano ad inventare nuove voci, indispensabili per far quadrare i bilanci, come la "raccolta ordini" per le operazioni in titoli che costa 40.000 lire; o gli "oneri per passaggio a debito di conti non affidati", imposti alla modica somma di 90.000 lire; o le spese "rinnovo fido", circa 200.000 lire!

Poiché il conto corrente (la cui retribuzione minima è dello 0,25 per cento annuo) non costituisce forma per gestire i propri risparmi (negli altri paesi europei, ad esempio, i depositi in conto corrente non sono remunerati, ma non costano una lira, avendo una gestione gratuita per effettuare tutti i pagamenti dalle bollette alle tasse), Adusbef consiglia di evitare che le somme depositate superino le esigenze finanziarie, impiegando le eccedenze in altre forme di investimento (Bot, Btp, Certificati di Deposito, Fondi Comuni, Piani di accumulo, ecc.).

Per quello che riguarda il livello comunitario si può ricordare l'attività, già avviata, della Commissione Europea che ha programmato un'azione incisiva di informazione denominata "Cittadini d'Europa" (Numeri verdi: Tel. 167.876166 Fax 0032.2.5480499), attraverso campagne di stampa, accesso del pubblico ai documenti di lavoro delle Istituzioni, trasmissione dei principali avvenimenti comunitari (programma Europe on line), utilizzo INTERNET.

Circa l'informazione è indubitabile che, per la rilevanza della moneta nella vita quotidiana, è nel periodo transitorio che si modificheranno le abitudini dei cittadini nell'utilizzo del denaro e sarà necessario esaminare e trovare la giusta risposta alle situazioni più difformi: dal diverso comportamento delle grandi città rispetto ai piccoli centri, dal livello di istruzione all'età, dall'utilizzo della carta moneta alla propensione all'uso della moneta elettronica e degli altri mezzi di pagamento, dall'eventuale convincimento che il passaggio dalle lire all'Euro possa alterare il valore del bene acquisito.

Il taglio delle banconote dovrà essere oggetto di attenta analisi e di specifica comunicazione per far familiarizzare con il nuovo metro monetario. A titolo esemplificativo si può ricordare che gli italiani sono abituati ad un range di banconote 1.000/100.000 lire (solo nel settembre 1997 è stata emessa la banconota da 500.000 lire), la Germania nel controvalore di 5.000/ 1.000.000 lire che, ai cambi attuali dell'ECU (1.920 lire) significherebbero per l'Italia 52,08 centesimi (moneta) cui non è abituata, per la Germania, già abituata ai centesimi, 2,60-520,83 Euro. L'informazione produrrà, però, scarsi risultati se fornita in maniera non appropriata, per cui sarà fondamentale il linguaggio comunicativo usato.

Il linguaggio dovrà essere diverso per le famiglie, per i ceti più deboli (ad esempio pensionati che temono, più di altri, di vedere ridotto il proprio potere di acquisto), per i giovani, che vedono nell'Europa prospettive a loro più utili, per le diverse categorie imprenditoriali (ad esempio, servizi e prodotti, nazionali o internazionali), per alcune categorie produttive (ad esempio piccoli commercianti preoccupati per i costi di adattamento e per la maggiore concorrenza, per i formatori professionali quali insegnanti, professionisti (società specializzate), volontari (associazioni, sindacati, centri studi, ecc.).

CONTRAFFAZIONE E TRUFFE

L'introduzione della moneta europea sarà "usata" dalla criminalità, grande e piccola, che potrà mettere in pratica truffe.

In proposito, è di pochi mesi la truffa effettuata ai danni di un'ignara vecchietta a cui è stata rubata la pensione con la motivazione che le lire italiane erano fuori corso con l'introduzione di quelle padane e la messa in circolazione, dopo poche ore dall'emissione, delle prime banconote da 500.000 lire fotocopiate a

colori. Circa la sicurezza, delle banconote e delle monete, contro le contraffazioni ma anche contro il logorio saranno incorporate nella banconota sofisticate caratteristiche di sicurezza per mantenere il livello di protezione almeno uguale a quello delle attuali valute nazionali. Alcune caratteristiche saranno visibili (filigrana e fili di controllo) e stampate (calcografia o inchiostro otticamente variabile), altre invisibili in quanto non stampate (*foils* o contenenti elementi di diffrazione ottica), leggibili solo dalle macchine. La problematica è estremamente importante perché, com'è noto, la qualità attuale delle banconote è estremamente diversa secondo le varie monete nazionali. Per non urtare la suscettibilità dei partners europei si ricorda la situazione del dollaro che, secondo stime approssimative, ha un livello di falsificazioni elevato e di difficile riconoscimento.

Molta attenzione dovrà essere data agli investimenti. Molti saranno gli pseudo-specialisti, che consiglieranno gli investimenti più strani, meno opportuni, se non truffaldini.

PRIVACY.

le richieste di consenso da parte delle banche
creano solo problemi.

Il 30 novembre dell'anno passato non era per i cittadini soltanto il giorno di scadenza delle canoniche tasse, ma anche una data importante, fissata dal Garante della Protezione dei dati personali, affinché le banche si mettessero in regola con la legge 675/96, per acquisire il consenso scritto al trattamento dei dati personali dei correntisti.

Per l'occasione, le banche hanno elaborato ed inviato agli utenti formulari oscuri, incomprensibili, confusi, in alcuni casi anche intimidatori. Più che una comunicazione alla clientela per richiedere autorizzazioni a trattare dati delicatissimi, sembra una corrispondenza tra studi legali. Insomma, per togliersi d'impaccio le banche mettono in croce la clientela.

Adusbef ha diffidato gli istituti di credito dall'utilizzare i dati personali dei correntisti per finalità improprie e comunque non pertinenti all'ordinario svolgimento dell'attività bancaria, ricordando che ogni eventuale abuso verrà denunciato alle autorità competenti.

Adusbef ed altre associazioni dei consumatori, subissate da lettere e telefonate di utenti che, sebbene siano passati mesi, non sanno ancora come districarsi nel labirinto di formulari fatti recapitare a decine dalle più svariate aziende perché presenti nelle banche dati, rammenta che si deve dare il consenso limitatamente a quanto strettamente necessario all'ordinario svolgimento dell'attività bancaria e, cosa importantissima, della documentazione consegnata in banca va fatta una copia da far sottoscrivere per ricevuta. Detta copia va conservata gelosamente *"per sempre"*, anche dopo l'eventuale chiusura del conto.

I correntisti che non vogliono essere trattati come merce, debbono quindi dare il consenso esclusivamente al quesito relativo al trattamento dei dati all'interno del gruppo creditizio, per l'esecuzione delle operazioni bancarie.

Ma Adusbef rileva un ulteriore abuso, segnalato da molteplici correntisti: la richiesta del consenso per il trattamento dei *"dati sensibili"* dei cittadini.

Poiché la legge prescrive che per il trattamento dei dati sensibili (iscrizioni a partiti, sindacati, associazioni, abitudini afferenti la sfera sessuale, dati relativi alla salute, ecc.), occorre l'autorizzazione del Garante, tale richiesta è illegittima ed arbitraria.

Le banche cercano di acquisire *"confusi consensi"* per continuare a trafficare impunemente con i dati dei cittadini: non tutti sanno che molti istituti di credito hanno affidato a terzi l'imbustazione della corrispondenza (contabilità, investimenti, ecc.) non più effettuata da impiegati di banca (con gli obblighi che ne discendono). Comunque, il loro atteggiamento non sembra proprio ispirato alle moderne evoluzioni del marketing applicato ad aziende che offrono servizi.

Il Garante non può tirarsi indietro ed Adusbef auspica che le sue decisioni abbiano più fortuna del famoso pronunciamento sulla diffondibilità degli stipendi delle Ferrovie e della Rai: dovevano essere resi pubblici per esplicita delibera dell'Authority, ma Rai e Ferrovie continuano ad infischiarci delle decisioni del Prof. Rodotà, perché non temono sanzioni di sorta!

IPOTESI ADUSBEF SU COSTO C/C (AL GENNAIO 1998)
MOVIMENTAZIONE IPOTETICA MENSILE:
NUMERO DI OPERAZIONI

Versamenti	n. 3	
Prelevamenti	n. 3	tramite Assegni
	n. 2	Bancomat stessa banca in giorni feriali
	n. 1	Bancomat stessa banca sabato/domenica
	n. 1	Bancomat altra banca
Altre operazioni	n. 1/6	Mutuo (rata semestrale)
	n. 1/3	Estratto conto trimestrale
	n. 1/3	Spese invio Estratto conto trim.
	n. 1/12	Bollo su invio estratto conto
	n. 1/12	Operazione di addebito commiss. Pagobancomat

TOTALE OPERAZIONI MENSILI n.11

COSTI E COMMISSIONI (Media da Osservatorio di ADUSBEF)

Singola Operazione	Lit.	2.860
PagoBancomat (annua)		20.000
Comm.ne Bancomat altra banca :		3.000
Comm.ne Bancomat sabato/domenica		500
Costo Assegno		100
Tenuta/Chiusura C/C (annua)		60.000
Costo invio Estr./C		2.000
Bollo su Estr./C (annuo)		49.500

COSTI MENSILI

Operazioni n. 11 (11 x 2.840)	Lit.	31.240
PagoBancomat (20.000:12)		1.667
Costo Bancomat altra banca (n. 1)		3.000
Costo Bancomat Sabato Domenica (n. 1)		500
Costo n. 3 Assegni		300
Tenuta/chiusura conto.....(60.000:12)		5.000
Costo invio Estr./C..... (2.000:3)		667
Bollo Estr/C.....(49.500:12)		4.125
TOTALE COSTO MENSILE.....	Lit.	46.499
TOTALE COSTO ANNUO.....	Lit.	557.988

Come per gli anni precedenti, abbiamo ipotizzato un utilizzo medio basso del conto corrente. E' stata infatti esclusa l'utilizzazione del servizio di bonifico (costo medio £. 6.000) e di ordini permanenti, di carta di credito (n 12 operazioni annuali per addebito dell'estratto conto mensile), di domiciliazione di utenze, di pagamenti di utenze per cassa (costo medio £. 5.500), di custodia titoli (operazioni di

compravendita regolate sul CIC). Non abbiamo inoltre considerato alcun invio di comunicazioni dalla banca al cliente (come, ad esempio, contabili per accredito di emolumenti) per le quali si richiede un rimborso spese di almeno 2.000 lire a spedizione. Abbiamo ipotizzato che il cliente non richieda mai allo sportello un estratto conto risalente oltre le ultime 10 operazioni: alcune banche percepiscono 8.000 lire per ogni richiesta di questo tipo. Abbiamo infine considerato la presenza di un mutuo con rate semestrali. Abbiamo invece inserito le spese di invio estratto/conto, ormai generalizzate: le banche percepiscono mediamente 2.000 Lire a titolo di rimborso spese.

(**) La tassa (500 lire) sui prelevamenti festivi non é generalizzata.

MUTUI FONDARI

(A) CARATTERISTICHE :

Con il mutuo fondiario una banca concede al cliente un prestito per l'acquisto di un immobile sul quale accenderà una ipoteca a garanzia del rimborso di quanto dovuto secondo il contratto di mutuo sottoscritto.

I tassi di interesse che le banche richiedono per finanziare l'acquisto di una casa tramite l'accensione di un mutuo sono attualmente, in media, del 5,75 / 7 per cento sia per tassi variabili che fissi.

La durata di un mutuo varia, in Italia, dai 5 ai 20 anni, con una media di 11 anni. Nei paesi del nord Europa la media si aggira attorno ai 25 anni). Una curiosità: in Giappone la vita media di un mutuo è di circa 35 anni; esistono mutui di 75 anni.

(B) SPESE DA AFFRONTARE

Oltre al tasso di interesse l'acquirente deve affrontare altre spese:

- 1) Spese di istruttoria (cioè per dare inizio alla pratica) oggi in media tra le 400.000 e le 600.000 lire;
- 2) Spese di perizia effettuata dalla banca per valutare il valore, costo attorno alle 400.000 lire;
- 3) Pagamento del notaio, in media del 2 / 2,5 per cento del valore del mutuo;
- 4) Imposta sostitutiva dello 0,25 per cento del valore dichiarato dell'immobile;
- 5) Imposte a carico dell'acquirente (IVA ecc.).

Si ricordi che, se si tratta dell'acquisto della prima casa, una parte degli interessi pagati possono essere detratti dal reddito imponibile e pagare meno IRPEF. Il futuro proprietario dovrà pagare al comune di appartenenza l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

(C) SI DEVE SAPERE CHE.....

Prima di sottoscrivere il "compromesso" con il venditore, l'acquirente deve sapere:

- che per ottenere il finanziamento possono passare anche due mesi (salvo imprevisti), perciò non è opportuno indicare tempi troppo stretti per il saldo della quota da pagare al venditore tramite l'accensione del mutuo;
- che chi ha in corso di rimborso precedenti protesti difficilmente verrà finanziato
- che alcune banche respingono la domanda di mutuo se l'immobile interessato:
 - a) è pervenuto al proprietario attuale o ai precedenti (fino a 20 anni prima) tramite "donazione" perchè potrebbero sempre sorgere problemi di impugnazione della donazione stessa.
 - b) ha subito ristrutturazioni per le quali la domanda di condono edilizio (per interventi in variazione del progetto costruttivo iniziale) non ha ancora una risposta affermativa dal Comune.

(D) DECISIONI DA PRENDERE. IL TIPO DI TASSO:FISSO O VARIABILE?

Occorre decidere l'importo da richiedere, sapendo (ad esempio in Italia) che :

- a) il finanziamento di norma non va oltre il 75/85 per cento del valore stimato da un perito della banca (può superarlo per l'acquisto della prima casa).
- b) le banche, in genere, non concedono mutui se l'importo annuo delle rate è superiore al 30 per cento del reddito annuo netto del richiedente.
- c) occorre decidere il tipo di tasso, considerando che non esiste una valutazione "a priori" che ci permetta di decidere se è più conveniente il fisso o quello variabile.

Si tenga comunque presente che optando per un tasso fisso si avrà un vantaggio qualora il mercato spinga i saggi di interesse oltre il limite fissato dal nostro mutuo, mentre si pagherà di più della media

qualora i suddetti saggi discendano sotto quel livello. Tutto ciò non accade con un tasso indicizzato: in nessun caso ci si troverà "fuori mercato" (né in positivo, né in negativo). Dal punto di vista psicologico invece, con il tasso fisso si conosce a priori l'entità anche dell'ultima rata da pagare, mentre con quello variabile questa informazione non è concepibile ed inoltre occorre "ferrarsi" sul criterio di indicizzazione, cioè su i parametri che causano le variazioni, per poterne quanto meno comprenderne il meccanismo. L'introduzione dell'euro dovrebbe veder diminuire i tassi vigenti in Italia, fino al raggiungimento della media europea.

In caso di opzione per il tasso variabile, quale accortezza occorre usare ?

Anzitutto occorre cercare di comprendere gli elementi che concorrono alla indicizzazione del tasso (obbligatoriamente indicati nel contratto di mutuo) ed escludere tassativamente quegli istituti o enti finanziari che non indicano con precisione le variabili da prendere in considerazione. In alcuni casi, non molti e comunque da cancellare dall'elenco delle opzioni, vengono infatti indicati indefiniti criteri che verrebbero adottati in apposite sedute di appositi "comitati" che comunicheranno le variazioni di tasso; in altri, con vessazione vera e propria, il tasso viene definito come variabile, ma la banca impone un limite minimo sotto il quale il tasso non potrà mai scendere. E' bene ricordare che alcuni istituti di credito offrono mutui fondiari con particolari tipologie di ammortamento come, ad esempio, quelli a rate crescenti (indicati per le giovani coppie che, si presume, hanno una ridotta capacità di rimborso all'inizio della vita coniugale) con rate iniziali più basse e rate finali più alte. A questo proposito è opportuno informarsi.

Si sappia che:

- a) con il tasso fisso l'entità della rata non varia per l'intero periodo di rimborso: l'ultima sarà uguale alla prima;
- b) con il tasso variabile la rata muta seguendo, grosso modo, l'andamento delle variabili del mercato finanziario.
- c) con l'introduzione dell'Euro, i tassi europei dovrebbero essere mediati. Siccome quelli italiani sono, in genere, più alti, essi dovrebbero tendere verso il basso.

(F) I DOCUMENTI DA PRESENTARE

La domanda di mutuo (il modulo e' fornito dalla banca) prevede la presentazione di una serie di documenti:

- "Compromesso" e copia del precedente atto di acquisto
- Dichiarazione dei redditi del richiedente
- Certificato di residenza
- Certificato di matrimonio con le annotazioni a margine
- Certificati catastali tipici
- Certificato di abitabilità
- Certificato "Storico ventennale" per verificare la presenza di passaggi di proprietà per "donazione".

(G) ACCORTEZZE

Si consiglia:

- di richiedere il testo del contratto di mutuo, qualche giorno prima della stipula, per poterne prendere attentamente visione;
- di non sottoscrivere contratti che prevedano tassi liberi di crescere ma bloccati verso il basso (non diminuiranno sotto un limite prefissato dalla banca);
- di non sottoscrivere mutui a tasso variabile se non è indicato in base a quali meccanismi questo varia: in loro assenza, la variazione è lasciata alla completa discrezione della banca;
- di interessarsi periodicamente in banca dell' andamento della pratica di mutuo, verificando che le caratteristiche siano quelle richieste (tipo di tasso, durata, periodicità delle rate ecc.) per non avere spiacevoli sorprese all'atto della firma.

(H) L' ITER BUROCRATICO DELLA PRATICA

- a) Acquirente e venditore formalizzano l'incontro delle due rispettive volontà sottoscrivendo un atto preliminare (compromesso) dove si individuano: l'immobile, il prezzo, le modalità di pagamento, l'importo versato come anticipo, le eventuali penalità a carico di chi recede.
- b) L'acquirente inoltra alla banca la domanda di mutuo, definendo la somma richiesta, il tipo di finanziamento (se in lire o in valuta), il tipo di tasso di interesse (se fisso o variabile), la durata del piano

di ammortamento (minimo 5 anni), la cadenza delle rate (mensili, trimestrali o semestrali) [la valutazione delle varie tipologie verrà svolta a parte]. Al modulo di domanda verrà allegato il "compromesso" e, meglio anticipare la richiesta, tutta la documentazione da cui si possa definire la "capacità di rimborso" del futuro mutuatario (modello 740 con le relative quietanze di versamento ILOR/Irpef, cedolino dello stipendio ecc.) e i principali documenti catastali relativi all'immobile.

c) L'ente erogante inizia l'istruttoria della pratica: valuterà la congruità della somma richiesta con il reddito del mutuatario e con il valore dell'immobile, definito da suoi periti o con valutazioni "a tavolino", o tramite sopralluogo tecnico. Valuterà altresì la presenza di eventuali "elementi" potenzialmente ostativi: abusivismo, acquisizioni per "donazione", mancanza di abitabilità ecc. Durante questa fase è opportuno definire con puntigliosità e pignoleria l'elenco dei documenti necessari per il buon fine del finanziamento: una delle cause di allungamento dei tempi di erogazione deriva proprio dallo "stillicidio" circa i documenti che, ad ogni visita o telefonata per conoscere lo stato della pratica, vengono immancabilmente domandati dall'ufficio che sta istruendo la pratica. Al limite, suggeriamo noi eventuali certificati che, pur se in un primo momento non vengono richiesti, potrebbero risultare indispensabili nel corso dell'istruttoria (abitabilità, eventuale domanda di condono, storico ventennale ecc.). Non si dimentichi che i termini temporali di erogazione indicati dalle banche decorrono dalla presentazione dell'ultimo documento richiesto, non dalla data della domanda.

d) Valutata positivamente la pratica ed esaurite le formalità necessarie, l'ente mutuante prima di procedere all'erogazione chiede, alla parte venditrice l'autorizzazione ad iscrivere ipoteca sull'immobile. Questa richiesta (del tutto non giustificata) causa spesso una forte perplessità nel venditore, il quale si domanda perché mai, sull'immobile ancora di sua proprietà e senza avere definitive certezze sul risultato finale della trattativa, dovrebbe permettere l'inserimento del pesante vincolo ipotecario. Ad esso può opporsi. Va detto comunque che se la banca richiede quella autorizzazione al venditore vuol dire che la domanda di mutuo è praticamente accolta e l'accensione dell'ipoteca prima dell'atto di compravendita e' il tentativo di acquisire un eccesso di garanzia, derivando esclusivamente dalla necessità di far trascorrere alcuni giorni (undici) perché il vincolo sia operativo. La decisione di finanziare l'acquirente egrave; infatti, già stata presa e l'iscrizione del vincolo la renderà operativa.

e) A volte i due atti (di compravendita e di concessione del mutuo) sono contemporanei ed effettuati nella stessa seduta che vede presenti, oltre alle due parti direttamente & interessate, la banca e il notaio. Dopo la lettura e le sottoscrizioni d'obbligo, il funzionario, tramite il notaio, consegna l'assegno al venditore; in genere l'acquirente non è formalmente coinvolto nell'atto che conclude l'erogazione dell'importo mutuato, la somma cioè non è consegnata a lui.

La sottoscrizione da parte dell'acquirente dell'atto d'acquisto può risultare, al di là del passo che si sta per compiere, momento delicatissimo: può accadere, infatti, che ci si trovi di fronte a variazioni non contrattate nelle caratteristiche del mutuo stesso, ad esempio, circa la durata, il tasso, il tipo di ammortamento; o addirittura si possono scoprire "clausole non ben puntualizzate in precedenza.

Scoprire queste "novità" all'ultimo momento, cioè di fronte al notaio che legge in fretta, alla banca che non vuole ripensamenti, al venditore che vuole concludere ed incassare, vuol dire dover valutare, in situazione psicologica di difficoltà e in pochi secondi, le conseguenze delle variazioni scoperte e decidere se rinunciare all'acquisto o meno.

(I) QUANDO CONVIENE "ESTINGUERE IL VECCHIO E RIACCENDERNE UNO NUOVO?"

La diminuzione dei tassi di interesse è costante e coinvolge anche i mutui fondiari, oggi offerti al 5,75 / 7 per cento. Abbiamo calcolato che, ai livelli attuali, "risulterebbe" conveniente estinguere e sostituire vecchi mutui a tasso fisso, purché il differenziale di tasso sia superiore ai 3,5 punti percentuali, la vita del mutuo non abbia superato la metà del periodo e la "penale" per la rescissione anticipata non superi il 3 per cento del capitale residuo.

Abbiamo usato il condizionale perché chi estingue un vecchio mutuo - per il quale, in termini di tassazione, defalca parte degli interessi dal reddito imponibile - e lo sostituisce con uno nuovo a tassi più bassi, non potrà ancora approfittare del vantaggio fiscale (la norma è inserita nell'ambito della "Finanziaria 1999" in attesa di Governo e di approvazione), a meno che il nuovo non sia stipulato con la stessa banca e per un importo pari al capitale residuo del vecchio (eventualmente maggiorato dalle rate impagate).

LA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI A TASSO FISSO

La costante diminuzione dei tassi di mercato coinvolge anche i mutui fondiari, oggi offerti al 6 / 6,5 per cento. Adusbef ha calcolato che risulta conveniente estinguere e sostituire i vecchi mutui a tasso fisso, (anche accollandosi in pieno le spese per chiudere il vecchio e per riaprire il nuovo) purché:

- il differenziale di tasso superi i 3,5 punti percentuali;
- la vita del mutuo non abbia superato la metà del periodo;
- la penale per la rescissione anticipata non sia superiore al 3 per cento del capitale da rimborsare.

E' evidente che, oggi, con i tassi al 6 per cento, è possibile abbattere di cinque punti ed oltre i mutui stipulati a tassi dall'11 per cento in su. Il differenziale sarà pertanto comunque superiore a quello limite del 3,5 per cento calcolato dall'Adusbef, e risulterà conveniente estinguere un mutuo anche se questo ha superato la metà della sua vita. Per un calcolo preciso, occorrerà quindi valutare caso per caso la convenienza ad estinguere il vecchio mutuo, accendendone uno nuovo.

Le tabelle allegate mostrano il procedimento che Adusbef ha seguito.

Due mutui decennali, entrambi di 100 milioni (il primo del luglio 1992 al 14,5 per cento; il secondo del gennaio 1995 al 13,5), se sostituiti con uno nuovo a tassi attuali (6 per cento), comporteranno un risparmio finale di 6.300.488 di lire per quello stipulato nel 1992, di 16.319.882 di lire per quello stipulato nel 1995. Nel calcolo, si è ipotizzata la riaccensione di un nuovo mutuo di durata uguale alla vita residua dei vecchi e per un importo pari al capitale da rimborsare. Abbiamo considerato la specifiche spese di estinzione/riaccensione e la penale del 3 per cento. Ma se dovesse passare la proposta della Commissione Finanze della Camera, di penali inferiori (1/2 per cento), la convenienza sarebbe ancora maggiore.

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE CIRCA LA CONVENIENZA A RICONTRATTARE UN MUTUO A TASSO FISSO IN FUNZIONE DEI TASSI DI MERCATO

	MUTUO ORIGINARIO	MUTUO RINNOVATO
DATA STIPULA	1.1.1995	
DATA RINNOVO		1.7.1998
CAPITALE MUTUO	100.000.000	79.000.000.
DURATA ANNI	10	7
TASSO %	13,50	6,0
RATA MESE	1.522.742	1.154.075
ESBORSO FINALE (capitale + interessi)	182.728.800	96.942.367
SPESE ISTRUTTORIA		375.000
SPESE NOTAIO (2,5 % del capitale mutuato»		1.975.000
IMPOSTA SOSTITUTIVA (0,25%)		197.500
TOTALE SPESE DI RIACCENSIONE		2.547.500
SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1998 (DOPO 42 RATE PAGATE)		
CAPITALE RIMBORSATO	21.204.940	
INTERESSI PAGATI	42.750.260	
CAPITALE RESIDUO	78.795.060	
TOTALE ANCORA DA PAGARE (se si continuasse)	118.773.600	96.942.367
DIFFERENZA FINALE (MINORE ESBORSO)		21.831.233

NUOVE SPESE

SPESE PER ACCENSIONE NUOVO MUTUO	2.547.500
ESTINZIONE VECCHIA IPOTECA	500.000
COSTO DEL CALCOLO DEL CAPITALE RESIDUO	100.000
PENALE PER RESCISSIONE ANTICIPATA (3% del capitale residuo senza altri gravami)	2.363.851
TOTALE NUOVE SPESE DA SOSTENERE	5.511.351

MINORE ESBORSO FINALE

CONSIDERATE LE NUOVE SPESE (21.831.233-5.511.351=)	16.319.882
----------------------------------------------------	------------

Abbiamo considerato una penale del 3 per cento del capitale residuo, senza valutare l'eventuale "scarto cartelle", che le banche addebitano al cliente.

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE CIRCA LA CONVENIENZA A RICONTRATTARE UN MUTUO A TASSO FISSO IN FUNZIONE DEI TASSI DI MERCATO

	MUTUO ORIGINARIO	MUTUO RINNOVATO
DATA STIPULA	1.7.1992	
DATA RINNOVO		1.7.1998
CAPITALE MUTUO	100.000.000	58.000.000
DURATA ANNI	10	4
TASSO %	14,50	6,00
RATA MESE	1.582.867	1.362.131
ESBORSO FINALE (capitale + interessi)	189.944.147	65.382.288
SPESE ISTRUTTORIA		375.000
SPESE NOTAIO (2,5 % del capitale. mutuato)		1.450.000
IMPOSTA SOSTITUTIVA (0,25%)		145.000
TOTALE SPESE DI RIACCENSIONE		1.970.000

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1998 (DOPO 72 RATE PAGATE)

CAPITALE RIMBORSATO	42.603.865	
INTERESSI PAGATI	71.362.622	
CAPITALE RESIDUO	57.396.135	
TOTALE ANCORA DA PAGARE	75.977.660	65.382.288
(se si continuasse)		
DIFFERENZA FINALE		10.595.372
(MINORE ESBORSO)		

NUOVE SPESE

SPESE PER ACCENSIONE NUOVO MUTUO	1.970.000
ESTINZIONE VECCHIA IPOTECA	500.000
COSTO DEL CALCOLO DEL CAPITALE RESIDUO	100.000
PENALE PER RESCISSIONE ANTICIPATA	1.721.884
(3% del capitale residuo senza altri gravami)	
TOTALE NUOVE SPESE DA SOSTENERE	4.291.884
MINORE ESBORSO FINALE	
CONSIDERATE LE NUOVE SPESE (10.592.372- 4.291.884=)	6.300.488

Si è considerata una penale del 3 per cento del capitale residuo, senza valutare l'eventuale "scarto cartelle", che molte banche addebitano al cliente.

Dopo il taglio del costo del denaro, sincronicamente concordato dalle banche centrali europee, diventa più facile acquistare casa. E mentre alcune banche offrono tassi di interesse sui mutui, sotto la mitica soglia del 5 per cento, che soltanto qualche mese fa era un sogno per l'ex presidente Prodi, altre come San Paolo di Torino e Monte dei Paschi di Siena, continuano a rinegoziare i vecchi mutui con tassi esosi e salatissime penali (diversi milioni da versare subito in contanti), con clausole contrattuali capestro, forse in contrasto con la direttiva CEE e con la legge che vieta le clausole vessatorie nei contratti. E meno male che tali accordi per rinegoziare i vecchi mutui, raggiunti con alcune associazioni di consumatori, dovevano portare vantaggi agli utenti !

I debiti delle famiglie italiane che hanno contratto prestiti ipotecari con le banche, ammon-tavano a 120 mila miliardi nel 1992, per salire a 162 mila miliardi nel 1997, ad oltre 165 mila nel 1998. Si stima che circa 500 mila, degli oltre 2 milioni di mutui, sono regolati a tassi di interesse superiori al 10 -11- per cento su base annua. L'articolo 40 del Testo Unico della legge bancaria, prevede la possibilità di estinguere anticipatamente i mutui, dietro il pagamento di una penale, di norma l' 1 per cento, che può essere correlata soltanto al capitale anticipatamente restituito, escludendo altre situazioni ed altri rapporti che la banca ha intrattenuto con i risparmiatori, ad esempio prestiti obbligazionari, per acquisire la provvista.

LA DETRAZIONE FISCALE DEGLI INTERESSI PASSIVI Gli interessi passivi per l'acquisto della prima abitazione, pagati ogni anno dagli utenti, possono essere detratti fiscalmente fino ad un massimo di 1.330.000 lire, ossia il 19 per cento di 7 milioni. La norma escludeva la detraibilità fiscale, qualora si estinguesse anticipatamente un mutuo, a causa degli alti tassi di interesse del 13-14 per cento, per riaccenderlo con un'altra banca agli attuali tassi di mercato. Le aspre proteste degli utenti e di alcune associazioni di difesa dei consumatori contro il caro mutui, ha indotto il Governo a correggere tale normativa protezionistica difesa dall' ABI (Associazione Bancaria Italiana) e dalle banche, che hanno tutto

l'interesse a tenere legati i clienti alla banca originaria, in dispregio delle più elementari regole di corretta concorrenza. Un decreto fiscale omnibus approvato nella legge finanziaria, consente la detraibilità fiscale per tutti i mutui che si andranno a rinegoziare dal 1 gennaio 1999, ed anche per quelli ricontrattati nel corso del 1998.

QUANDO CONVIENE RINEGOZIARE UN MUTUO: circa 500 mila cittadini che hanno contratto mutui a tassi di interesse fissi superiore al 10 per cento, hanno la convenienza a rinegoziare i mutui, sia con la propria banca, qualora accettino di rinegoziarlo per non perdere il cliente, sia con un altri istituti di credito. Ma tale convenienza deve essere misurata caso per caso, non essendo una regola generale che vale per tutti. Dipende dal tasso di interesse, dalla penale richiesta e da quante rate mancano alla scadenza del mutuo. E' sicuramente conveniente rinegoziare od estinguere anticipatamente un mutuo, ad esempio decennale, quando la vita residua del debito non sia superiore alla metà ed in presenza di una penale del 23 per cento del capitale residuo. E' da valutare caso per caso, quando sono state pagate i due terzi delle rate e mancano due tre anni alla scadenza del mutuo decennale. Le clausole capestro inserite in alcuni contratti di mutuo, come quelle del San Paolo di Torino, che impone penali aleatorie e non quantificate sul contratto, pari al 40 per cento del capitale residuo, impediscono di estinguere anticipatamente i mutui a tasso troppo elevato.

ACCORDO BANCHE ASSOCIAZIONE CONSUMATORI: Il 24 giugno 1998, sette associazioni di consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Federconsumatori, Lega Consumatori ACLI, Movimento Consumatori, Unione Nazionale Consumatori), hanno sottoscritto un accordo con 15 istituti di credito (Comit, Mediocredito, Monpaschi, BNL, Popolare di Novara, Banca Sella, Ambroveneto, Cariplo, Carisbo, Credit, Fonspa, S.Paolo di Torino, Italfondiaro, Mediocredito delle Venezie), per rinegoziare i mutui a tasso fisso. L'accordo, che non ha rimosso le clausole contrattuali capestro inserite nei contratti, impone tassi fissi del 9-10 per cento per la Popolare di Novara, dell'8,50-9 per cento per l'Italfondiaro, del 9,5 per il Montepaschi, del 7,95 per il San Paolo di Torino, con penali scontati di un terzo ma sempre pari a svariati milioni da versare in contanti, pregiudicando la possibilità di rinegoziare in futuro il mutuo. Il San Paolo di Torino, che ha il maggior numero di mutui stipulati a tasso fisso dell'intero sistema bancario, chiede inoltre che gli utenti si affrettino a rinegoziare al tasso fisso del 7,95 per cento (quasi il doppio dei tassi di mercato), perché tali . "agevolazioni" scadevano irrevocabilmente il 31 dicembre 98.

L'AUTONOMA INIZIATIVA DI ALTRE BANCHE: La Banca di Roma invece, per venire incontro alle esigenze della propria clientela, offre la possibilità di rinegoziare i mutui a tasso fisso elevato, dietro il pagamento di una commissione una tantum pari al 3,5 per cento del capitale residuo. Non impone l'estinzione del vecchio mutuo, ma spese notarili integrative stipulando i nuovi contratti a tassi di mercato. Prendendo ad esempio un mutuo decennale di 100 milioni di lire, il richiedente pagherà una rata mensile di poco superiore ad un milione di lire : 1.029.000 all'Abbey National Bank; 1.036.000 alla Woolwich; 1.048.000 a Banca di Roma e Popolare di Milano; 1.060.000 alla Banca CRT. Se si dovesse scegliere una scadenza quindicinale, le rate mensili da rimborsare saranno di 720/730 mila lire, la metà esatta delle rate pagate per un mutuo analogo nel 1992: il costo di un affitto!

EUROPA, BANCHE E CONCORRENZA: Il commissario europeo alla concorrenza Van Miert ha aperto una indagine su banche (ABI) e Montetitoli: esiste un cartello bancario nella gestione dei titoli accentrati in Montetitoli, il cui capitale e' detenuto dalle maggiori banche, che hanno inoltre attuato pratiche vessatorie su mutui ipotecari e prestiti obbligazionari. Mentre la Banca d'Italia (che si è caratterizzata come la grande protettrice del sistema bancario, un vero e proprio muro di sostegno rispetto ai comportamenti scorretti e vessatori delle banche italiane), chiude gli occhi neppure riscontrando le molteplici denunce inoltrate da Adusbef, il Commissario Europeo alla Concorrenza, Karel Van Miert, ha aperto un'indagine su pratiche di cartello, adottate dagli istituti di credito in merito alla gestione dei titoli, accentrati presso Montetitoli (il cui capitale è detenuto dalle banche) e sui mutui ipotecari.

Scrivendo Van Miert: *"Esiste un cartello di fatto tra le banche italiane per quanto riguarda la gestione, l'amministrazione ed il trasferimento dei titoli. Tale gestione ed amministrazione sono concentrate nella Montetitoli, il cui capitale è detenuto dalle principali banche italiane. Per il trasferimento dei titoli, la Montetitoli chiede una commissione che va da un minimo di 50 mila lire sino ad un massimo che può arrivare a 300 mila o anche 500 mila lire. Tale alta commissione, visto il costo elevato, in grado di scoraggiare qualunque trasferimento di azioni e/o obbligazioni di valore ridotto"*.

Inchiesta aperta per sospetto di cartello anche sul rifiuto delle banche di rinegoziare i mutui ipotecari a tasso fisso e sull'imposizione di penali troppo elevate (fino al 40 per cento del capitale residuo), in caso di chiusura anticipata di mutui ed ipoteche. I creditori, dice la nota della IV commissione, non brillano per correttezza anche su un altro fronte: *'Le stesse banche che rifiutano i rimborsi anticipati dei mutui ipotecari a tasso fisso, avevano emesso obbligazioni a 7-10 anni a tassi fissi, anche per finanziare i prestiti ipotecari ed hanno iniziato a rimborsare tali obbligazioni prima del termine di scadenza al loro prezzo nominale., (ossia 100 lire N.d.R.) anche quando il valore di Borsa o di mercato risulta superiore al prezzo nominale stesso'* (obbligazioni decennali quotate a 130 -140 lire rimborsate d'ufficio a 100 lire N.d.R.).

L'Antitrust europeo ed il Commissario Van Miert possono porre un freno a tali assurdi "usi", sanzionando severamente comportamenti scorretti e disonesti delle banche, disinvoltamente praticati a danno degli utenti ed ampiamente tollerati dall'autorità di vigilanza, facendo piena luce su un intreccio perverso (Tesoro-Bankitalia-Abi) che ha arrecato danni inestimabili agli utenti, alle imprese ed alla competitività del sistema bancario italiano.

I TASSI SOGLIA DELL'USURA: Un prestito diventa usuraio quando supera i valori fissati per legge. Per il trimestre Ottobre-Dicembre 1998, i valori sono i seguenti:

Operazioni	Classi importo In milioni	Tassi medi annui	Tassi usura
Mutui		7,33%	10,995%
Aperture credito In C/Corrente	Fino a 10 Oltre 10	13,94% 11,07%	20,91% 16,605%
Anticipi,sconti bancari a imprese	Fino a 10 Oltre 10	9,97% 8,82%	14,955% 13,23%
Factoring	Fino a 100 Oltre 100	10,74% 8,98%	16,11% 13,47%
Crediti personali da banche a famiglie		12,62%	18,93%
Prestiti da Finanziarie	Fino a 10 Oltre 10	24,64% 18,70%	36,96% 28,05%
Prestiti contro cessione del quinto	Fino a 10 Oltre 10	19,06% 16,34%	28,59% 24,51%
Leasing	Fino a 10 Da 50 a 100 Oltre 100	17,67% 10,20% 8,12%	26,5% 15,3% 12,18%
Crediti per acquisti rateali	Fino a 2,5 da 2,5 a 10 Oltre 10	29,52% 20,64% 13,69%	44,28% 30,96% 20,535%

OBBLIGAZIONI BANCARIE: Prima si convince il cliente ad acquistarle a prezzi alti (sopra la pari), poi vengono rimborsate dalla banca al valore nominale (100 lire).

Tra il 1992 ed il 1993 (dopo l'uscita della lira dallo SME), il costo del denaro subì un forte aumento: il TUS arrivò al 15 per cento (9.10.92); i rendimenti dei B.T.R superarono il 12,5 (con punte del 15,4 a settembre. I mutui fondiari vennero erogati a tassi anche del 17 per cento. Per finanziare detti mutui, le banche emisero prestiti obbligazionari decennali, con rendimenti annui ben superiori al 10 per cento.

Tempo addietro, ai detentori di obbligazioni bancarie a tassi inferiori rispetto a quelli di mercato, le banche rifiutarono di liquidare i titoli invocando clausole contrattuali che impedivano il recesso anticipato. Al contrario, in questi ultimi mesi di discesa dei tassi, le maggiori banche (San Paolo di Torino; B.N.L.; Cariverona; Cariplo, ecc.), senza alcun preavviso hanno rimborsato in anticipo quei prestiti obbligazionari con rendimenti del 9/12 per cento annuo. Ricordiamo che, dopo l' aumento della tassazione sui Certificati di deposito (giugno 1996) le banche convinsero molti clienti ad acquistare proprio quei titoli, senza avvisare della possibilità di rimborso alla pari lasciata alla sola iniziativa della banca, legittimata da clausole presenti nel Regolamento d'emissione del prestito.

Adusbef protestò contro tale disinvolta procedura richiamando, con un'apposita lettera inviata sia alla Consob che alla Banca d'Italia, il rispetto della parità dei diritti tra i due soggetti contraenti, denunciando altresì l'inefficacia di quelle clausole contrattuali (qualora fossero state previste nei 'prospetti informativi') che prevedono la facoltà, per uno solo dei contraenti, di recesso anticipato con rimborso alla pari.

Naturalmente, Consob e Banca d'Italia, seppure più volte sollecitate da Adusbef, non hanno ritenuto di prendere posizione.

Le banche interpellate da Adusbef sono molto imbarazzate: il contratto di Carimonte Fondiario (come quello di BNL, Cariplo, ecc.), prevede che: 'è facoltà della banca procedere al rimborso alla pari, totale o parziale, delle obbligazioni in circolazione, previa comunicazione agli obbligazionisti'. Ma la risposta del San Paolo di Torino merita di essere citata: *"Le obbligazioni vengono emesse a fronte di mutui e sono regolate da una normativa che autorizza gli emittenti al rimborso anticipato. L'attuale fase di forte ribasso dei tassi ha determinato un aumento delle richieste di estinzione anticipata dei mutui ed è normale che le banche, S.Paolo compreso, esercitino la facoltà di estinzione anticipata delle obbligazioni..."*.

Pur non esistendo alcun rapporto diretto tra prestiti obbligazionari emessi e mutui erogati, qualora un cittadino (mutuatario) volesse rinegoziare un mutuo a tasso fisso (mettiamo al 14 per cento), per sostituirlo con uno a tasso variabile (intorno all'8 per cento), è costretto a corrispondere alla banca una penale, per 'estinzione anticipata" (fino al 15 per cento del capitale residuo), che spesso ne annulla convenienza ad estinguerlo.

D'altra parte, per poter continuare a defalcare dal reddito imponibile parte degli interessi del mutuo, utilizzato per l'acquisto della prima casa, occorre che il nuovo mutuo sia ricontrattato con la stessa banca. Questo aspetto fiscale è infatti definito nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -Serie generale n. 14 - del 19 gennaio 1998.

CAPITAL GAIN. IL NUOVO REGIME IMPOSITIVO DELLE RENDITE FINANZIARIE. COSA CAMBIA PER I RISPARMIATORI : Dal primo luglio, i possessori di titoli (azioni, obbligazioni, titoli di Stato) dovranno corrispondere una imposta sostitutiva sui guadagni derivanti dalla compravendita di tali titoli. Pur restando bloccata al 12,5 per cento l'imposta sugli interessi, scatterà un analogo prelievo sulle "plusvalenze" realizzate dalla compravendita dei titoli: ad esempio, su 100 milioni di BTP (Buoni del Tesoro Poliennali), rendimento del 10 per cento, acquistati a 100 lire, attualmente si pagano solo 1.250.000 lire di tasse sulle cedole ogni anno, fino alla loro naturale scadenza. Dal 1° luglio, se gli stessi BTP, acquistati a 100 lire, sono venduti prima della scadenza a 120 lire, realizzando un guadagno di 20 milioni, l'erario incasserà, oltre la ritenuta di 1.250.000 sugli interessi annualmente corrisposti, anche la somma "una tantum" di 2.500.000 sulla plusvalenza realizzata.

Per evitare la retroattività dell'imposizione, sono previsti meccanismi di determinazione del valore (virtuale) dei titoli al 1° luglio 1998 per poter valutare le plusvalenze in compravendite successive; ma l'investitore può decidere di prendere a riferimento il prezzo storico, se più conveniente.

Sulle "minusvalenze" (vendita ad un prezzo più basso dell'acquisto), i risparmiatori potranno effettuare una compensazione con quanto dovuto per le plusvalenze, oppure spalmare le perdite nei successivi quattro anni.

Ricapitolando, il cliente potrà scegliere tra tre regimi di calcolo:

1. **Regime del "fai da te"** : banca, SIM o società di gestione titoli non nei calcoli: il contribuente riporterà sul 740 gli imponibili, calcolerà l'imposta relativa, provvederà al versamento
2. **Regime del risparmio amministrato**: è quello che sceglieranno tutti coloro che detengono una custodia titoli in amministrazione (acquisti e vendite decisi dall'intestatario). Sarà l'intermediario autorizzato a provvedere al calcolo ed al versamento in funzione dei guadagni del contribuente, che conserva l'anonimato.
3. **Regime del risparmio gestito**: verrà scelto da quanti hanno affidato capitali in gestione patrimoniale all'intermediario (acquisti e vendite decisi dal gestore). L'imposta viene applicata sui risultati annuali di gestione.

Quasi tutte le banche adottano il sistema del silenzio assenso: se il cliente nulla comunica, si considererà adottato il regime relativo al tipo di deposito titoli, in amministrazione o in gestione.

L'Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari (Adusbef) consiglia di optare per il regime del "risparmio amministrato", perché offre maggiori garanzie ed esonera i risparmiatori dall'effettuare calcoli astrusi qualora scegliessero il "fai da te", mettendo in guardia gli stessi da subdoli tentativi, provenienti dalle banche, di trasformare una semplice custodia titoli in "gestione patrimoniale" con le conseguenze, anche in termini di rischio, che essa comporta.

Ricapitolando. Gli effetti della legge 461/1997 "Nuovo regime impositivo delle rendite finanziarie". La legge introduce una tassazione (imposta sostitutiva) sui guadagni realizzati nelle operazioni di compravendita di:

- * Azioni, Obbligazioni, Titoli di Stato;
- * Certificati di deposito bancari;
- * Valute;
- * Preziosi;
- * Contratti derivati su titoli ("futures" e "options").

In funzione del tipo di investimento, possiamo avere i seguenti casi:

1) AGISCE L'INVESTITORE:

Occorre inserire sulla dichiarazione dei redditi il calcolo (effettuato in proprio) delle plusvalenze realizzate. Gli intermediari (banca, SIM [Società di Intermediazione Mobiliare], società di gestione) notificano al fisco le caratteristiche delle operazioni effettuate dal cliente e le plusvalenze realizzate. Sono possibili compensazioni tra guadagni e perdite. Si possono riportare "a nuovo", per i quattro anni successivi, gli eventuali saldi negativi.

2) AGISCE LA BANCA:

In caso di Deposito Titoli detenuto presso una banca, questa, esonerando il titolare che conserva l'anonimato, calcola l'imposta sostitutiva sui guadagni effettuati in ogni operazione di vendita o su contratti "derivati".

Sono possibili compensazioni tra guadagni e perdite. E' possibile riportare "a nuovo", per i quattro anni successivi, gli eventuali saldi negativi.

3) AGISCE LA SOCIETA' DI GESTIONE

a) In caso di Gestioni individuali di Patrimoni: la società di gestione, esonerando il cliente che conserva l'anonimato, applica l'imposta sostitutiva sui risultati annuali della gestione titoli. Essendo la tassa calcolata, quindi, sul risultato annuale, è dovuta anche nel caso in cui il titolare non abbia prelevato alcuna somma dalla gestione.

b) In caso di Fondi comuni di Investimento: la società di gestione paga l'imposta a carico del fondo in funzione del risultato annuo. Pertanto il valore della quota del fondo è calcolata al netto della

tassazione. In entrambi i casi, sono possibili compensazioni tra plusvalenze (comprese quelle derivanti da interessi da titoli e dividendi azionari) e minusvalenze.

E' possibile riportare "a nuovo", senza limiti temporali, gli eventuali saldi negativi. In caso di Gestioni individuali in Fondi Comuni nulla è dovuto da parte della società di gestione perché le quote dei Fondi in portafoglio hanno già scontato l'imposta sostitutiva.

RASSEGNA GIUDIZIARIA: Una recente sentenza del giudice di Velletri, Luigi Branda, ha dichiarato illegale la pretesa della BNL (Banca Nazionale del Lavoro) di esigere interessi superiori al cosiddetto 'tasso usurario'. sui mutui a tasso fisso, anche se stipulati prima dell'entrata in vigore della legge (108/96) sull'usura. E' solo l'ultima di una serie di decisioni della magistratura, che comincia a condannare usi ed illeciti abusi delle banche. Visto che il cittadino non può contare sul sistema, la parola passa agli avvocati. La Cassazione con un'altra sentenza, aveva condannato la banca a risarcire totalmente ad un utente l'intero valore (150 milioni) custodito nella cassetta di sicurezza espugnata dai rapinatori nel 1984, invece del milione e mezzo che la banca aveva risarcito - in base a norme bancarie che limitavano il rischio, perchè in caso di furto la banca è responsabile anche dell'incauta custodia dei valori.

Un'altra sentenza inappellabile della Cassazione, ha condannato ancora la banca, a risarcire i danni procurati ai clienti acquistando su loro mandato valuta in giorni di turbolenza dei cambi. In particolare durante il "venerdì nero" del 19 luglio 1985 quando la decisione dell'ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) di acquistare dollari USA tramite l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, fece aumentare la valuta americana a livelli mai raggiunti rispetto alla lira, quota 2.200 lire, con un incremento del 18 per cento.

La banca, ha affermato la Suprema Corte, poiché ha mancato di "accortezza e diligenza" acquistando nella giornata sbagliata (anziché rinviare l'acquisto ad un giorno più favorevole), oltre 4 milioni di dollari USA per trasferirli su un conto londinese di un Consorzio di imprese pugliesi (che voleva assicurarsi un appalto all'estero), deve risarcire la perdita sul cambio per un controvalore di un miliardo e 305 milioni.

Dopo la sentenza delle Sezioni Unite del marzo 1997, che ha dichiarato illegittimo applicare un tasso di interesse superiore al tasso legale, quando il contratto bancario non preveda criteri ben precisi per determinare la misura del tasso convenzionale, con la sentenza n. 2598/97 emessa in data 8.10.1997, il Tribunale di Lecce ha stabilito che dopo la revoca di un affidamento, la banca non può richiedere interessi eccedenti quelli legali, né interessi trimestralizzati, commissione di massimo scoperto o altri oneri, costituendo ciò 'anatocismo'.

Ma oltre alle sentenze di tipo civilistico, altre tegole, di tipo penale, si cominciano ad abbattere su alcuni istituti di credito: alcune Procure della Repubblica hanno contestato a primarie banche i reati di falso, truffa ed estorsione, iscrivendo nel registro degli indagati gli autori di tali reati, per aver richiesto fidejussioni in bianco ad imprenditori ed aver ingiustamente revocato il fido (Procura di Vicenza), o per aver richiesto garanzie in eccesso.

Per chi volesse approfondirsi riportiamo una sentenza penale molto significativa in tema di usura:

Cassazione, sez. I, 19-22 ottobre 1998 D'Agata e altri. Presidente Sacchetti, estensore Canzio

Il reato di usura, a seguito dell'introduzione nel codice penale dell'art. 644 ter, può configurarsi, quando gli interessi siano incassati ratealmente, come delitto a condotta frazionata (o a consumazione prolungata).

(Omissis)

IV. Sui delitti di usura.

La difesa dei ricorrenti, escluso il Cristofani, con autonomi e però comuni motivi di gravame, si duole altresì che sia stata ad essi indiscriminatamente ascritta, in qualità di partecipi dell'associazione criminosa, la responsabilità - a titolo di concorso con il D'Agata - per i singoli delitti-fine di usurai, in riferimento ad un'attività, quella di collettori di interessi a vantaggi usurari, realizzati in un tempo successivo alla pattuizione: da un lato, le dichiarazioni accusatorie delle persone offese sarebbero intrinsecamente e logicamente

inattendibili; dall'altro, la condotta addebitata sarebbe estranea alla consumazione del reato di usura.

Anche le riferite doglianze sono destituite di fondamento.

1. - Ed invero, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, quel giudice si è fatto carico, innanzi tutto, del problema della credibilità delle parti lese, che ha risolto positivamente, valutandone la personalità in funzione della credibilità soggettiva anche sotto il profilo dell'interesse contrastante con quelli degli imputati ed evidenziando, con riferimento alle obiettive emergenze probatorie, come la parola di ciascuna di esse trovi ulteriori e davvero imponenti riscontri fattuali (intercettazioni telefoniche e ambientali, propalazioni accusatorie del Cristofani, sequestro di documentazione contabile).

Al riguardo, deve senz'altro rilevarsi che la esattezza delle suddette valutazioni non può formare oggetto di contestazione in questa sede, essendo notoriamente preclusi alla Corte di legittimità l'esame degli elementi fattuali e l'apprezzamento fattone dal giudice di merito al fine di pervenire al proprio convincimento, una volta acclarato che l'utilizzazione delle fonti di prova è stata condotta nella corretta osservanza delle regole di giudizio che disciplinano la valutazione della testimonianza della persona offesa dal reato e sorretta da adeguata e logica motivazione, che si sottrae a censura in questa sede.

2. - Non coglie nel segno neppure la contestazione mossa dai ricorrenti sotto il profilo dell'estraneità dell'attività di riscossione degli interessi usurari alla fattispecie criminosa realmente rilevante.

Ritiene il Collegio che la quaestio iuris, riguardante, a ben vedere, la natura del reato di usura e l'identificazione del momento consumativo di esso, meriti certamente di essere approfondita alla luce della radicale riforma del quadro normativo delineato con la riforma di cui alla L.7marzo 1996, n.108.

I caratteristici connotati di sinallagmaticità propri del momento iniziale della determinazione convenzionale di interessi o compensi usurari - in termini di promessa o, alternativamente, di dazione - non sembra siano in grado di esaurire in sé la condotta tipica della fattispecie criminosa di cui all'art.644 c.p., così degradandosi per la periodica, talora prolungata per numerosi anni corresponsione da parte della vittima dei medesimi interessi o vantaggi ad un post factum penalmente irrilevante.

S'intende dire che il tradizionale insegnamento giurisprudenziale, secondo cui il reato di usura è "reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti", nel senso che esso si consuma nel momento della stipula del patto usurario pur perdurandone le conseguenze nel tempo - in caso di promessa seguita da dazione - senza il compimento di un'ulteriore attività da parte dell'agente (CASS., SEZ. II, 7 marzo 1997, Caioli; Cass. 7 marzo 1997, Riggiola, rv. 208374; Cass. 27 maggio 1992, Di Puccio, rv.192854; Cass. 24 aprile 1990, Di Rocco, rv. 186750; Cass. 18 febbraio 1988, Mascioli, rv. 178860; Cass. 8 novembre 1984, Rossi, rv.167813; Cass. 25 ottobre 1984, Perna, rv. 167798; e numerose altre conformi), appare incompatibile con il rilievo oggi assegnato alla "ultima riscossione" degli interessi usurari pattuiti dall'art. 644 ter c.p., introdotto dall'art.11 l. n. 108 del 1996, in tema di prescrizione del reato.

Sembra logicamente più convincente e condivisibile, alla stregua dell'odierno assetto normativo dell'istituto, la prevalente opinione dottrinale, secondo cui, qualora alla promessa segua - come abitualmente avviene mediante la rateizzazione nel tempo degli interessi usurari convenuti - la dazione effettiva, questa fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo "sostanziale" del reato: una situazione non necessariamente assimilabile alla categoria della "permanenza" - eventuale - del reato, ma configurabile secondo il duplice ed alternativo schema (proposto, ad esempio, da giurisprudenza e dottrina maggioritarie per l'ipotesi della corruzione: ex plurimis, Cass., sez. VI, 10 luglio 1995 Caliciuri) della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti c.d. a "condotta frazionata o a consumazione prolungata" (quale, ad esempio, la truffa inerente al conseguimento di prestazioni ed erogazioni periodiche da parte della pubblica amministrazione)...

Certo è che sarebbe davvero distonico, rispetto al consueto atteggiarsi - nella realtà sociale ed economica - del fenomeno usurario, sostenere l'estraneità alla struttura della fattispecie criminosa di quella modalità di realizzazione dell'illecito - la dazione degli interessi -, nella quale indubbiamente s'identifica la completa esecuzione del delitto e il massimo approfondimento della concreta e progressiva lesione dell'interesse protetto.

Rileva peraltro il Collegio, nell'esame dei fatti di usura contestati agli odierni ricorrenti, che il giudice di merito, pur avvertendo la novità dei profili interpretativi in tema di momento consumativo del reato e, dunque, di individuazione del termine ultimo per la partecipazione ad esso degli eventuali concorrenti, ai fini dell'addebito di responsabilità per la comprovata qualità dei ricorrenti di collettori degli interessi usurari, ne ha desunto il consapevole e volontario contributo concorsuale anche da altri e consistenti elementi fattuali.

Non vi è alcun dubbio che, attesa l'autonomia del reato di associazione rispetto alla realizzazione del programma criminoso, il ruolo di partecipante da taluno rivestito nell'ambito della struttura organizzativa non è di per sé solo sufficiente a far presumere, in forza di un inammissibile criterio di semplificazione dell'accertamento della responsabilità concorsuale, quel medesimo soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, sia pure riferibile all'organizzazione malavitosa e inserito nel quadro del programma criminoso: dei delitti-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato.

Nella fattispecie in esame il giudice di merito ha tuttavia correttamente evidenziato gli elementi fattuali da cui inferire la piena consapevolezza del singolo socio dell'associazione in ordine alla concreta realizzazione dell'attività programmata di usure e di estorsioni, cioè quelle circostanze di fatto obiettivamente idonee a configurare l'ipotesi concorsuale nei singoli reati-fine rispettivamente addebitati ai ricorrenti

in qualità di compartecipi delle singole attività delittuose, oltre quella di mero partecipe dell'associazione.

In particolare, si è argomentato che proprio la precisa divisione dei compiti all'interno dell'associazione postulava la presenza necessaria del D'Agata e quella eventuale di altri associati al momento della stipula del patto usurario, mentre altri associati a erano incaricati di curare, di volta in volta, l'esecuzione delle operazioni di riscossione degli interessi usurari, e che, una volta raggiunta la prova rigorosa dell'attiva partecipazione da parte dell'associato a quest'ultima fase esecutiva, pure successiva alla stipula del patto usurario, poteva ben dirsi provato il concorso dello stesso nel reato di usura, pertinente al programma criminoso del sodalizio e consumato secondo modalità previamente concordate fra i partecipi. (Omissis).

ANCORA UNA SENTENZA DI MERITO (Tribunale di Monza, Sentenza n. 507/99) CHE, RILEVANDO L'ABUSO BANCARIO DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE, APRE GRANDI SPERANZE A TUTTI GLI UTENTI CHE ABBIANO UN'APERTURA DI CREDITO ED UN CONTO CORRENTE.

In questa sentenza, Il Tribunale di Monza, Sezione II Civile, in persona del magistrato Dott. Piero CALABRO' ritorna a confermare l'**illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi** (c.d. anatocismo trimestrale), normalmente prevista dall'art. 7 delle N.U.B. (norme bancarie uniformi) redatte dall'A.B.I. (nota associazione di categoria delle banche) e, quindi, presente nella (quasi) totalità dei contratti di conto corrente bancario e di apertura di credito.

Nonostante che per l'**art. 1283 del codice civile** sia in modo assoluto proibita la **convenzione preventiva** dell'anatocismo (**semestrale**), la Banca inserisce nel contratto originario di apertura di credito e di conto corrente l'accettazione di una pattuizione preventiva dell'interesse composto (o anatocismo) **trimestrale**.

E' pacifico, per espressa previsione codicistica, che l'anatocismo, o l'interesse composto, o la produzione indefinita di interessi sugli interessi degli interessi è consentito esclusivamente nel caso in cui a tal fine sia stata presentata specifica **domanda giudiziale** oppure sia stata stipulata **idonea convenzione posteriore** di almeno **sei mesi** alla loro scadenza.

Nei noti contratti previsti dalle nostre banche la convenzione anatocistica è **trimestrale** (e non semestrale), stipulata dalle parti **anteriormente alla scadenza** stessa degli interessi ed **è perciò nulla** per violazione della norma imperativa dell'art.1283 c.c.

Tale convenzione anatocistica, **preventiva e trimestrale**, potrebbe essere consentita, in base al vigente art.1283 del codice civile, solo in presenza di **un uso normativo** (già formatosi alla data di ingresso del nostro codice) **che espressamente preveda la preventiva pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti.**

Non esiste però un uso normativo (cfr. art. 8 preleggi del codice civile), anteriore all'entrata in vigore del vigente codice civile, il cui contenuto consenta la pattuizione preventiva della capitalizzazione trimestrale degli interessi non ancora scaduti.

Successivamente all'entrata in vigore del codice civile, non potranno essersi formati validamente (in quanto contra legem) altri usi

normativi rispetto a quelli già esistenti al momento di entrata in vigore del codice.

La pretesa consuetudine normativa di capitalizzazione trimestrale degli interessi non soltanto è inesistente al momento dell'entrata in vigore del codice del 1942, ma necessariamente non può neanche ritenersi validamente formata negli anni successivi.

Le prime N.U.B. (Norme Bancarie Uniformi) in tema di conto corrente (si tratta di un gruppo di 15 condizioni elaborate dall'ABI), adottate dal 1° gennaio 1952, prevedevano, per la prima volta (in Italia e nel mondo), la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.

Gli stessi usi, registrati dalle Camere di Commercio in sede provinciale in un momento antecedente o concomitante con quello della entrata in vigore delle "condizioni generali uniformi di banca" in tema di conto corrente, nulla prevedevano circa la chiusura e la capitalizzazione trimestrale dei conti debitori a favore delle banche.

L'inserzione nei contratti bancari di conto corrente, ed in altri, di una previsione di capitalizzazione trimestrale **non costituisce**, com'è a tutti noto, **un uso normativo**, ma al massimo potrebbe costituire una tendenza (dettata dall'imposizione di un contraente forte) verso la costituzione di un **uso negoziale** (cfr. art.1340 c.c.), la cui formazione peraltro non si sarebbe mai compiuta, considerato il contrasto di una clausola di tal fatta con il divieto imperativamente stabilito dalla legge.

Gli elementi dell'**uso normativo** sono due: l'uno, esteriore, costituito da un mero fatto, consistente nella **ripetizione uniforme e costante di un dato comportamento**, l'altro psicologico, costituito dalla **generale opinione di osservare, così operando, una norma giuridica - opinio iuris ac necessitatis**.

Le norme bancarie uniformi, predisposte da un'associazione di categoria pianificata alla tutela degli interessi esclusivi delle banche (A.B.I.), non hanno forza normativa (cfr. Cass. 26 ottobre 1968, n.3572; Cass. 14 dicembre 1971, n.3638).

Infine, **chi invoca l'operatività dell'uso deve fornire la prova della sua esistenza e del suo contenuto** (Cass. 6 dicembre 1972, n.3533), non essendo il giudice tenuto a ricorrere a fonti estranee alla sua scienza ufficiale, né tanto meno ad indagini personali involgenti l'esercizio di attività istruttorie non richieste dalle parti (vedi Cass. 17 maggio 1976, n. 1742).

La generalità dei clienti delle banche è convinta, non certo di osservare una norma giuridica, ma di sottoscrivere un contratto predisposto dal contraente forte, fitto di clausole vessatorie dannose al contraente debole che, però, ha necessità di sottostare al sistema bancario (conformi in tal senso: TRIBUNALE di VERCELLI, Sentenza del 21 luglio 1994; PRETURA di ROMA Sentenza dell'11 novembre 1996; TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, Sentenza del 15 giugno 1998 e TRIBUNALE di MONZA Sentenza del 21 febbraio 1999).

La banca, abusando della dipendenza economica dell'utenza, in violazione dall'**art.9 legge n.192/98**, impone di fatto condizioni vessatorie che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, violando l'**art. 1469 bis c.c.**, introdotto dalla direttiva comunitaria n. 13/93 del 5 aprile 1993.

Solo nell'abuso della posizione dominante può giustificarsi il significativo squilibrio che si ha nella previsione dell'anatocismo trimestrale in favore della banca e di quello annuale per l'utenza.

A ragione osserva, tra l'altro, il Tribunale di Monza, secondo cui: "...la previsione di un sistema di capitalizzazione degli interessi fortemente sperequato (trimestrale per quelli da versarsi alla banca; annuale per quelli dovuti al cliente) si ponga in contrasto con il comma primo dell'art. 1469 bis Codice civile che qualifica come vessatorie le clausole che **determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto**".

Inoltre, rileva il Dott. CALABRO' nella nota sentenza che: "... la previsione da parte dell'ABI, di norme uniformi che impongano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, si pone in palese contrasto con l'art. 85 del Trattato CEE, che vieta, tra l'altro, **gli accordi tra imprese e tutte le pratiche concordate in particolare consistenti nel fissare direttamente o indirettamente condizioni di transazione e li sanziona di nullità di pieno diritto**.

E' poi pacifico che **il saggio degli interessi anatocistici**, in mancanza di usi contrari ovvero di convenzione scritta posteriore alla loro scadenza, **è quello legale**, qualunque natura abbiano gli interessi primari sui quali si applicano (cfr. **Cass. 10 settembre 1990, n. 9311**, ecc..).

Secondo il TRIBUNALE di LECCE, Sentenza dell'8 ottobre 1997), se il rapporto contrattuale é cessato (revoca dell'affidamento), **la causa non esiste**, o per difetto originario oppure per difetto funzionale (ad es. risoluzione): il persistere della capitalizzazione (già di per sé illegittima) dopo tale cessazione, anziché espressione di una apprezzabile funzione economico-sociale, sarebbe mero anatocismo, non consentito per gli *usi contrattuali*, ed in particolare non legittimato dall'art.7, comma 4, delle norme A.B.I. (o da altre pattuizioni analoghe), che costituisce convenzione anteriore, **e non posteriore** (cfr. **art.1283 c.c.**), alla scadenza degli interessi primari.

Inoltre, **l'interesse di mora** applicato su un rapporto revocato costituisce un illegittimo anatocismo, quanto meno nella parte del credito costituito da interessi.

GESTIONE DEI RECLAMI IN BANCA : Le procedure che riportiamo sono quelle proposte dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) alle banche e normalmente adottate dal sistema bancario. Pertanto esse non sono state varate né con il concorso di associazioni di consumatori e utenti né, tanto meno, a seguito di norme legislative.

L'ISPETTORATO RECLAMI PRESSO LA DIREZIONE CENTRALE DELLA BANCA.

Il cliente può denunciare alla banca sia comportamenti tenuti dai dipendenti nei suoi confronti, sia e più propriamente, per denunciare errori, duplicazioni, omissioni, applicazioni errate di tassi ecc., intervenute nella tenuta contabile del rapporto, o per mancate/errate esecuzioni di ordini specifici.

Occorre in prima istanza, sollevare per iscritto il problema inviando una Raccomandata A.R. all'Ufficio Reclami della banca presso la Direzione Centrale, allegando la documentazione che si ritiene opportuno o necessario produrre. La banca si impegna a rispondere entro 60 giorni. Se trascorsi i due mesi non c'è risposta, o se la risposta non è ritenuta soddisfacente, il cliente può rivolgersi all'Ombudsman bancario (una sorta di "appello") che si impegna a rispondere in 90 giorni.

L' O M B U D S M A N B A N C A R I O. E' un organismo istituito e finanziato dall'ABI per dirimere preventivamente la micro-conflittualità tra le banche e gli utenti per controversie non superiori a 5 milioni di lire. Nella gestione dei reclami, è istanza di secondo livello. Infatti, bisogna innanzitutto aver inviato una raccomandata all'Ufficio Reclami della propria banca, che è obbligato a rispondere entro 60 giorni. Se la banca non ha risposto o ha dato una risposta insoddisfacente, si può ricorrere all'Ombudsman.

E' costituito da 5 membri: un Presidente, eletto dalla Banca d'Italia, due membri eletti dall'ABI, un avvocato e un commercialista nominati dai rispettivi ordini professionali.

CHI PUO' RIVOLGERSI ALL'OMBUDSMAN. A questo organismo possono rivolgersi esclusivamente:

- i soggetti che abbiano la qualifica di "consumatori"(quindi solo persone fisiche, non società),
- per fatti non antecedenti al gennaio 1993,
- per controversie non superiori a 5 milioni di lire di danni lamentati ,
- purché non abbiano già interessato l'autorità giudiziaria,
- purché si siano già rivolti allo Ufficio reclami della banca

L'Ombudsman si obbliga a rispondere entro 90 giorni dalla ricezione della raccomandata. Il suo giudizio non pregiudica il ricorso all' autorità giudiziaria.

L'iniziativa dell'ABI è carente là dove non è stata prevista la partecipazione all'Ufficio dell'Ombudsman di un rappresentante degli utenti. In tal modo la tutela degli utenti bancari risulta non imparziale, anche se, ripetiamo, il responso dell'Ombudsman non pregiudica la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Indirizzo: Ombudsman Bancario - Via delle Botteghe Oscure, 46 00186 ROMA

Tel.: 06.6767236 Fax: 06.6767400

Riportiamo gli indirizzi e i telefoni dell' ufficio reclami di 25 banche (accertarsi che non siano cambiati):

BANCA COMMERCIALE ITALIANA Piazza della Scala, 6 - 20121 MILANO Tel. 02. 88501

BANCA CRT Via Nizza, 150 - 10126 TORINO Tel. 011. 6621

BANCA DI ROMA Via M. Minghetti, 17 - 00187 ROMA Tel. 06. 67071

BANCA NAZ. DELL'AGRICOLTURA Via Salaria, 231 - 00199 ROMA Tel. 06. 85881

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Via V. Veneto, 119 - 00187 ROMA Tel. 06. 47021

BANCA P. BERGAMO-CREDITO VAR. Piazza V. Veneto, 8 - 24122 BERGAMO Tel. 035. 392111

BANCA POPOLARE DI MILANO Piazza Meda, 4 - 20121 MILANO Tel. 02. 77002939

BANCA POPOLARE DI NOVARA Via Negroni, 12 - 28100 NOVARA Tel. 0321. 4451

BANCA PROVINCIALE LOMBARDA Largo Tironi - 24127 BERGAMO Tel. 035. 394111

BANCA TOSCANA Via Pancaldo, 4 - 50127 FIRENZE Tel. 055. 43911

BANCO AMBROVENETO Piazza Ferrari, 10 20122 MILANO Tel. 02. 85941

BANCO DI NAPOLI Via Toledo, 177 / 178 - 80132 NAPOLI Tel. 167887000

BANCO DI SARDEGNA Via Lussu - 07100 SASSARI Tel. 079 226000

BANCO DI SICILIA Via Gen.le Magliocco, 1 - 90141 PALERMO Tel. 091. 6081111

BANCO LARIANO Via Catelli, 1 - 22070 GRANDATE Tel. 031. 458111

CARIPLO Via F.lli Gabba, 1/A - 20121 MILANO Tel. 02. 88661

CARIPUGLIA Via Amendola, 172 / C - 70100 BARI Tel. 080. 5207111

CASSA DI RISP. DI FIRENZE Via Bufalini, 6 - 50122 FIRENZE Tel. 167861260

CASSA DI RISP. DI VR-VI-BL-AN Piazza Cittadella, 6 - 37122 VERONA Tel. 167841041

CASSA DI RISP. IN BOLOGNA Via Farini, 22 - 40124 BOLOGNA Tel. 051. 648111
CREDITO ITALIANO Via San Protaso, 3 - 20121 MILANO Tel. 02. 88621
CREDITO ROMAGNOLO Via Zamboni, 20 - 4- 40126 BOLOGNA Tel. 051. 64081
I. B. SANPAOLO DI TORINO Via Lagrange, 24 - 10123 TORINO Tel. 011. 5551
MONTE DEI PASCHI DI SIENA Via Memmi 14/18 - 53100 SIENA Tel. 0577. 294095
SICILCASSA Via Cordova, 76 - 90143 PALERMO Tel. 091. 6292610

**FAC SIMILE DELLA LETTERA DI RECLAMO DA INVIARE ALL' ISPETTORATO RECLAMI DELLA
BANCA PRESSO LADIREZIONE CENTRALE
(Per raccomandata A.R. alla banca, per posta normale agli altri)**

RACCOMANDATA A.R.

All'Ispettorato reclami
della Banca _____
Via/Piazza _____
Cap _____ CITTA' _____

p.c. Spett. Banca Centrale Europea
Kaiserstrasse, 29
D - 60311 FRANKFURT am MAIN

p.c. Ufficio Vigilanza
Banca d'Italia
Via Nazionale, 91
00184 ROMA

Oggetto. Reclamo per _____
Il/La sottoscritto/a _____ titolare (contitolare) del conto corrente (o altro)
_____ presso la Vs. agenzia (Filiale ecc.) _____ fa presente quanto segue:
(cronistoria circostanziata dei fatti, con date, nomi ecc.)
(Contestazione dell' estratto conto)
(altro)

Chiede pertanto
(la correzione dell'errore, l'esecuzione dell'ordine, il rimborso dei danni lamentati, il rispetto di quanto concordato, il ripristino della posizione precedente, altro)

Firma _____
Data _____
Allegati:

**FAC SIMILE DEL RICORSO ALL'OMBUDSMAN BANCARIO
(Per Raccomandata A.R. all'Ombudsman, per posta normale agli altri)**

RACCOMANDATA A.R.

All'Ombudsman bancario
Via Botteghe oscure, 46
00186 ROMA

p.c. All'Ufficio Vigilanza della Banca d'Italia
Via Nazionale, 91
00187 ROMA

Oggetto: Ricorso contro la Banca _____

Il/La sottoscritto/a _____ titolare del conto corrente (o altro rapporto) _____ con la Banca _____ ha inoltrato in data _____ un ricorso presso l'Ufficio reclami della suddetta banca. Poiché il reclamo non ha trovato accoglimento (non mi ritengo soddisfatto della risposta), vogliate considerare Voi il caso. Allego la corrispondenza intercorsa con la banca e la documentazione relativa alla vicenda. In attesa di una risposta, invio distinti saluti.

Firma

Data _____

Allegati.

INIZIA LA RESA DEI CONTI: Tutti gli utenti bancari che hanno pagato interessi trimestrali alle banche possono inviare - per Raccomandata A.R. - (di cui, in calce, riportiamo il facsimile) un invito / diffida a ricalcolare le competenze.

Trascorsi inutilmente 10 giorni, possono avvalersi, se lo ritengono, di uno degli studi legali indicati nell'elenco sottoriportato, messo a punto dall'Adusbef, per iniziare una vertenza giudiziaria contro la banca.

DOPO LA SENTENZA DI CASSAZIONE (N.2374/99) CHE HA DICHIARATO ILLEGITTIMO L'ANATOCISMO TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI BANCARI ADUSBEF HA DIRAMATO UN **COMUNICATO STAMPA** E PREPARATO I MODULI PER FAR OTTENERE I RIMBORSI E, IN CASO DI DINIEGO, PREDISPOSTO UNA "TASK-FORCE" DI AVVOCATI, PER IMPIANTARE CAUSE LEGALI CONTRO LE BANCHE.

NEL 1998, CON LA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI, LE BANCHE HANNO INDEBITAMENTE INCASSATO 5.137 MILIARDI DI LIRE.

ADUSBEF STIMA IN 100.000 MILIARDI, LE SOMME FRAUDOLENTEMENTE INCASSATE DA BANCHE CON TALE ILLECITO USO, NEGLI ULTIMI 10 ANNI.

FACSIMILE

della richiesta di eliminazione della trimestralizzazione degli interessi bancari e del loro ricalcolo.

Raccomandata A.R.

Spett.le BANCA _____

Via _____ n. _____

(_____) _____

p.c. Spett.le ADUSBEF

Via Farini, n. 62

00185 R O M A

OGGETTO: c/c n° _____ intestato _____

Io sottoscritto _____, residente in _____, Via _____, invito e diffido il Vs. Istituto a voler ricalcolare tutte le

competenze dall'inizio del rapporto sino ad oggi, eliminando il costo derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto in contrasto con la disposizione di cui all'art. 1283 c.c.

Attenderò un Vs. rendiconto in tal senso entro non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente, vedendomi costretto, in caso di silenzio o diniego, a tutelare i miei interessi nelle più opportune sedi competenti.

(firma) _____

Data _____

ELENCO DEGLI STUDI LEGALI CUI RIVOLGERSI PER ATTIVARE L'AZIONE CONTRO LA TRIMESTRALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI BANCARI, PER IL RICALCOLO SU BASE ANNUALE ED IL RECUPERO DEGLI ARRETRATI

ROMA

- 1) STUDIO AVV. VINCENZO FORTE VIALE ETIOPIA, 83 -00199 ROMA TEL.: 06.8604451
- 2) STUDIO LEGALE ALESSANDRA DI SARNO VIA L. UNGARELLI, 5 -00162 ROMA TEL.+FAX: 06.86.20.30.96

RESPONSABILE PER LA REGIONE PUGLIA:

STUDIO AVV. ANTONIO TANZA VIA MARTIRI D'OTRANTO, 4 - 73100 LECCE - TEL: 0832.241493 - 340900 C.SO PORTA LUCE, 20
70013 GALATINA TEL+FAX: 0836.566094

E-MAIL: studio.tanza@mail.clio.it

FILIALE DI BARI:

DOTT. GIANCARLO RAGONE, VIA DE ROSSI, 74 - 70122 BARI - TEL.+ FAX 080.5234543

FILIALE DI BOLOGNA:

STUDIO AVV. PALOMBARINI, VIA M. D'AZEGLIO, 58 - 40123 BOLOGNA - Tel. 051.581410 Fax: 051.582291

FILIALE DI CATANIA:

AVV. FRANCESCO TANASI - Dr. CARMELO BARCELLA VIA R. FUCINI, 1 - 95126 CATANIA - TEL: 095.373600 FAX:095.370287

FILIALE DI FERRARA:

STUDIO AVV. GIORGIO SORGATO VIA CAVOUR, 86 - 44100 FERRARA - TEL: 0532.206972 FAX:0532.249278

FILIALE DI FIRENZE:

PROF. GIOVANNI CASELLI VIA SOLFERINO, 28 - 50123 FIRENZE - TEL: 055.295204 FAX: 055.2676155

FILIALE DI GENOVA:

STUDIO LEGALE MARCO CASSOTTANA VIA BACIGALUPO, 4/7 - 11 16122 GENOVA - TEL+FAX: 010 8314865

E-MAIL: studio.cassottana@aleph.it

FILIALE DI MILANO:

STUDIO AVV. ANTONIO CASTIGLIONE VIA FONTANA, 5 - 20122 MILANO - TEL: 02.55012755 FAX: 02.55012063

FILIALE DI NAPOLI:

1. STUDIO AVV. TOMMASO IOVINO VIA TARSIA, 27 - 80138 NAPOLI - TEL: 081.5513334 - 5517416
 2. STUDIO AVV. CARLO ALVANO, VIA MESOLE, 1 - 80071 ANACAPRI - TEL. 081.837 2434 - FAX 081.837 3222; VIA FRAGNITO, 60 - 80131 NAPOLI - TEL. 081. 546 8215 - FAX 081. 770 1990; CORSO V. EMANUELE II, 154 - 00186 ROMA, TEL. 06. 687 3220; FAX 06. 681 30589
-

FILIALE DI REGGIO CALABRIA:

DOTT. FORTUNATO QUATTRONE, VIA S. FURNARI, 17 - 89125 REGGIO CALABRIA - Tel: 0965.899147 - 331759- 24044

FILIALE DI TARANTO:

AVV. AURELIO ARNESE, Via Liguria, 95 - 74100 TARANTO - TEL+FAX: 099.7390728 - 8805850

SERVIZI FINANZIARI

Fondi Comuni di Investimento

Attenzione a quelli definiti "senza spese": potrebbero prevedere commissioni "di rimborso" Con l'acquisto di quote di un fondo, si conferiscono capitali ad una "società di gestione" che provvede ad investire in titoli (azioni obbligazioni titoli di Stato ecc, sia italiani che esteri l'intero patrimonio costituito dalle sottoscrizioni degli investitori.

L'investitore, quindi, acquista "quote" del fondo il cui valore varia giornalmente, risultando pari al rapporto tra il patrimonio (valore -variabile- dei titoli in portafoglio, definito dalle borse valori) e il numero di quote in circolazione, sottoscritte dai risparmiatori o da essi rivendute.

Ogni giorno le pagine di borsa dei quotidiani riportano, per ogni fondo, il valore ricavato dal rapporto suddetto.

L'investimento può essere fatto in unica soluzione oppure con Piani di Accumulazione di Capitale (PAC) che permettono versamenti periodici (di norma mensili), comunque volontari, non tassativi, con la cadenza e l'importo (rata o multiplo di essa) decisa dal titolare del PAC.

Ma quali sono i meccanismi di pagamento delle commissioni per accedere a questo tipo di investimento?

LE COMMISSIONI ED I COSTI Distinguiamo:

- 1) Fondi che non prevedono commissioni (detti "senza spese" o "no load").
- 2) Fondi che prevedono commissioni di ingresso, definite in percentuale del capitale investito.
- 3) Fondi che prevedono commissioni di rimborso, all'atto del disinvestimento sempre, e/o se questo si verifica prima di un certo periodo di tempo.
- 4) Alcuni fondi prevedono la possibilità di scelta tra commissioni iniziali (caso 1°) e commissioni di rimborso (caso 3°).

Richiamiamo l'attenzione sul fatto che giungono alla nostra associazione moltissime lamentele d'investitori circa la mancata informazione della presenza, per il tipo di fondo acquistato, di commissioni di rimborso, di cui vengono a conoscenza solo al momento del disinvestimento, nell'eventualità che questo avvenga prima che sia trascorso un certo periodo di tempo.

In altri termini, mentre per sportelli bancari o promotori finanziari è quasi impossibile tacere o mimetizzare le commissioni iniziali per i fondi che prevedono questo tipo di pagamento, risulta invece facile (per i fondi con commissioni d'uscita) sostenere che l'investimento è senza spese e non comunicare la presenza di commissioni di rimborso.

Poiché, ripetiamo, i casi indirizzati all'Adusbef non sono pochi, sarebbe opportuno che la Consob, alla cui approvazione ogni società di gestione sottopone il testo del regolamento dei fondi che intende collocare, obblighi a riportare in copertina (comunque con grande evidenza) le modalità di percepimento delle commissioni, se d'ingresso, di rimborso o se il fondo non prevede commissioni.

Inoltre, non si dimentichi che:

a) E' vietato conferire capitali in contanti. L'assegno deve essere sempre non trasferibile ed a favore della società di gestione, mai del Promotore finanziario. Non accettare inviti a lasciare in bianco il beneficiario.

b) Entro cinque giorni dalla visita del Promotore, è possibile recedere inviando un telegramma alla società di gestione.

c) In molti casi, è possibile disinvestire una parte o l'intero pacchetto di quote in qualsiasi momento.

L'ordine va dato per raccomandata A.R. La società di gestione è tenuta a disinvestire le quote al valore del giorno successivo alla ricezione dell'ordine (verificabile sull'Avviso di Ritorno). Per legge, il controvalore del disinvestimento deve essere inviato entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata.

d) Dopo un disinvestimento parziale, alcuni fondi permettono di reinvestire un importo pari al disinvestimento senza il pagamento di commissioni.

e) Alcune società di gestione offrono la possibilità di switch gratuiti, cioè la possibilità di trasferire capitali, senza spese, da un fondo ad **che** contiene il dettaglio analitico delle spese effettuate, vengono addebitate 2.500 lire per imposta di bollo, 4.000 lire per il pagamento con assegno, le eventuali commissioni per anticipo contanti pari a 20.000 lire su un prelevamento di 500.000 lire, 1.500 lire per acquisto carburante, 2.000 lire per spese postali invio estratto conto. Insieme all'estratto conto, alcune società emittenti, in particolare modo CartaSi, fanno recapitare dei depliant pubblicitari, vere e proprie réclame - spesso giudicate perfino ingannevoli dall'Antitrust - che magnificano taluni prodotti e/o servizi, dalle quali le società stesse ricavano consistenti guadagni. Più volte, tramite interrogazioni parlamentari e ricorsi al Garante della privacy, è stata sollevata la questione di adossare ai consumatori i costi del recapito di pubblicità moleste ed indesiderate: perfino Striscia la Notizia, la popolarissima trasmissione di Antonio Ricci, ha stigmatizzato tale disinvolto comportamento in particolare di CartaSi, senza che il presidente Stefano Rodotà, abbia assunto alcun provvedimento inibitorio.

L'uso fraudolento delle carte di credito

La raccomandazione 489/97 Ce, relativa a salute e sicurezza dei consumatori, stabilisce che il titolare di una carta di credito, non è responsabile delle perdite derivanti dallo smarrimento o furto dello strumento elettronico di pagamento dopo aver eseguito la prescritta notificazione e che, fino al momento della stessa notificazione, il titolare sostiene la perdita subita nei limiti di un massimale pari a 150 ECU (circa 290 mila lire). Tale raccomandazione, firmata il 30 luglio 1997 del commissario europeo Mario Monti che invita gli Stati membri dell'Unione Europea ad ottemperare pena "una opportuna disciplina cogente in materia". Mentre è rispettata negli altri paesi europei, è disapplicata in Italia: ad eccezione dell'American Express, che ha stipulato una copertura assicurativa contro l'uso fraudolento, le altre società emittenti continuano ad adossare ai consumatori tutti i rischi derivanti da furti o smarrimento delle carte.

CartaSi ed altre società non addebitano le spese effettuate con la carta smarrita o rubata dal momento in cui hanno ricevuto denuncia di smarrimento o furto, addossando agli utenti l'uso fraudolento che intercorre dallo smarrimento o furto, all'avvenuta comunicazione. Esistono in merito gravi responsabilità degli esercenti i quali, pur di vendere merci, prodotti e/o servizi, accettano in pagamento carte di credito senza richiedere alcun documento e tanto meno incuranti di controllare se la firma richiesta sulla ricevuta (voucher), sia analoga a quella che il titolare ha depositato sul retro della carta. La gestione dei reclami. La commissione europea, ha chiesto agli Stati membri di istituire idonei ed efficaci strumenti per la soluzione delle controversie tra società emittenti e titolari di carte di credito, ma tale raccomandazione risulta ancora disattesa. Ed in alcuni casi le carte di credito, reclamizzate come più comode e sicure del denaro contante, nascondono rischi, trappole ed insidie che è bene conoscere preventivamente, per evitare disavventure ed a volte anche l'azzeramento del proprio conto corrente.

Carte di credito (da "Avvenimenti" del 13-12-'98)

È un documento personale e non cedibile per mezzo del quale il titolare può acquistare beni o di servizi presso esercizi commerciali convenzionati con la società emittente della carta stessa, che s'impegna al relativo pagamento, contro addebito del conto bancario del titolare o ottenendo da questi il rimborso per altre vie (tramite invio di un assegno, ad esempio).

Con periodicità mensile, sarà spedito al titolare (all'indirizzo dal medesimo comunicato) un estratto conto delle operazioni registrate.

La carta di credito può essere usata per prelevare contante in banca o agli sportelli automatici. In quest'ultimo caso il titolare deve far uso di un "Codice Personale Segreto", che verrà consegnato presso lo sportello della banca, oppure spedito direttamente dall'emittente in un plico sigillato. Attenzione: la commissione addebitata per il servizio di prelievo di contante può raggiungere il 4 per cento dell'importo prelevato. Occorre informarsi.

Con alcune carte di credito c'è la possibilità di rateizzare sull'estratto conto l'addebito di determinate spese concordate con la banca: gli interessi da corrispondere per questa facilitazione sono alti.

SMARRIMENTO E FURTO DELLA CARTA DI CREDITO

Il titolare, non essendo proprietario della carta, è obbligato nei confronti dell'emittente alla custodia e al buon uso della stessa, pertanto gli attuali contratti (ma si vedano le eccezioni) lo rendono responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'abuso della carta di terzi.

In caso di furto o smarrimento la prima cosa da fare è telefonare alla società emittente per sporgere denuncia e appena possibile far seguire una raccomandata. Bisogna spedire al più presto anche una copia della denuncia presentata ai carabinieri o alla polizia.

È possibile un numero verde che funziona 24 ore su 24 per poter comunicare lo smarrimento o il furto della carta.

Attenzione: se la carta di credito è abilitata alla funzione di Bancomat, analoga segnalazione dovrà essere effettuata telefonando allo specifico servizio Bancomat: 1678-22056.

ACCORTEZZE nell'uso della Carta di credito:

1) Appena in possesso della Carta, fare una fotocopia. Avremo certezza del numero di serie e della scadenza (dati da indicare nella eventuale denuncia di smarrimento o furto) - sul foglio potremo altresì annotare tutte le informazioni che si ritiene indispensabile avere a portata di mano.

2) Conservare le copie delle contabili, rilasciate dagli esercizi commerciali in occasione di nostri acquisti, e confrontarle con i dati forniti in estratto conto dalla società emittente la carta. Confrontare il saldo riportato con il valore addebitato sul conto corrente di regolamento.

3) Annessi alla carta di credito vengono offerti gratuitamente molti servizi assicurativi: è bene informarsi analiticamente delle caratteristiche circa le coperture alle quali si ha diritto e delle formalità da seguire in concreto.

Migliorano la qualità della vita dei cittadini, oppure allontanano gli utenti dal contatto con la realtà, i 25 milioni di rettangolini di plastica circolanti in Italia che con 141,5 milioni di operazioni muovono un fatturato di oltre 26 mila miliardi l'anno? È in forte espansione il mercato delle carte di pagamento utilizzate in Italia: 17 milioni le carte di debito (Bancomat e per acquisti rateali), 8 milioni le carte di credito.

Secondo una recentissima indagine della Banca d'Italia, il numero di carte in circolazione è aumentato nel 1997 dell'8,7 per cento; il loro utilizzo è cresciuto del 39,6 per cento in numero di operazioni, mostrando una accelerazione rispetto ai tassi medi registrati nel precedente triennio pari al 27 per cento. Alla crescita hanno contribuito soprattutto le carte di debito, utilizzate in 123 milioni di operazioni presso terminali POS (Point of sale), con un incremento del 67 per cento rispetto al 1996, il controvalore cumulato di tali utilizzi è pari a 19 mila miliardi di lire, con un aumento del 62 per cento rispetto al 1996.

In Gran Bretagna ogni cittadino effettua ogni anno 135 operazioni con strumenti di pagamento diversi dal contante, e di esse 28,9 sono eseguite con carta di credito; in Francia il rapporto è di 176 a 20; negli Stati Uniti su 326 operazioni l'anno, 21 sono effettuate con carte di credito, in Italia su 40 operazioni eseguite con mezzi di pagamento differenti dal contante, il 21 sono fatte con le carte, in Giappone il rapporto è di 35 a 21.

Spesso sono insostituibili, in alcuni alberghi, non è consentito pernottare a chi non ha una carta di credito. Ma è tutto oro quello che luccica, oppure le carte nascondono rischi ed insidie per i consumatori? Perché le spese effettuate con le carte non possono essere più contestate? Se la rapina con una pistola è punita dal codice, perché la rapina con una carta di credito è perfettamente lecita? Per quale ragione le società emittenti consentono agli esercenti, di fare il bello e cattivo tempo con le carte, lasciando i consumatori privi di qualsiasi tutela?

Le Società emittenti

Oltre ai marchi dei principali circuiti internazionali come Visa, MasterCard, American Express, Diners Club International, in Italia sono diffusi marchi come CartaSi, Targa, Top Card, BarikAmericard, Ducato, Maestro, Aura e Moneta, queste ultime possono essere utilizzate sia come carte di credito che di debito.

La diffusione e la gestione delle carte di credito internazionali viene effettuata sia mediante carte che rappresentano un marchio consortile, che direttamente dalle singole banche. Rientra nel primo caso Servizi Interbancari, un consorzio di circa 600 banche che, attraverso l'uso del marchio CartaSi, ha emesso circa 5 milioni di carte abilitate sui circuiti internazionali Visa e Mastercard. Le banche consorziate distribuiscono le carte, mentre gli altri aspetti concernenti emissione, convenzione con gli esercenti e trattamento telematico delle transazioni è curato da Servizi Interbancari.

Fra le banche che emettono direttamente figurano la Deutsche Bank, con circa 2 milioni di carte attraverso i marchi BankAmericard (Visa) e Key Client (MasterCard), e la Banca Nazionale del Lavoro, con la Top Card (Visa).

Costi e limiti di spesa

Le carte, richieste in banca o spedite autonomamente dalle società emittenti tramite posta in fase promozionale, comportano dei costi annui che possono variare da un minimo di 30.000 lire per la Carta Ducato, emessa dal Gruppo Bancario Casse del Tirreno, a 50.000 lire di CartaSi, Top Card e Targa, 70.000 BankAmericard, 120.000 lire richieste dall'American Express, fino a 140.000 lire della Diners Club. Carta Platino dell'American Express costa 1.000.000, Premier della Top Card BNL, 3.000.000.

Le carte hanno stampigliato in alto a sinistra il nome della banca o società emittente, il circuito internazionale cui aderiscono, nome e numero della carta, l'intestazione del titolare, la data di emissione e di scadenza e nel retro, la firma autorizzata che l'esercente dovrebbe controllare, quando vengono effettuate le spese, per evitare l'uso fraudolento.

Alcune come Diners ed American Expr-ess, non hanno limite di spesa, altre come CartaSi, Targa e Top Card, hanno un limite da 2 a 5/10 milioni al mese e tutte, previo pagamento di una commissione mensile del 3,5/4 per cento (con un tasso dal 42 al 48 per cento su base annua), permettono il prelievo del contante.

Acquisti per telefono, fax o tramite Internet

E' possibile effettuare acquisti a distanza, per telefono, fax o via internet tramite carta di credito: basta comunicare il numero della carta sulla quale verrà effettuato l'addebito. Ma anche qui le frodi sono in agguato, stando all'allarme lanciato la scorsa estate da una associazione di consumatori. Alcuni utenti avevano lamentato infatti addebiti mai effettuati ed usi fraudolenti a causa di indicazioni del numero di carta: conoscendo tale numero e la data di scadenza, è possibile acquistare addebitando quel numero di carta. Per proteggersi da tali rischi, occorre evitare di fornire il numero della carta per telefono o per fax; conservare le ricevute fino all'arrivo dell'estratto conto per poi distruggerle; evitare di effettuare acquisti via Internet se il venditore non utilizza un serio programma di codificazione dei dati a prova di truffa. Le spese di invio estratto conto.

I titolari delle carte di credito, ricevono un estratto conto mensile delle spese effettuate che, per il 92,7 per cento viene regolato tramite addebito in conto corrente, il restante 7,3 per cento con altri strumenti di pagamento (invio assegni, rimessa diretta ecc.). Soltanto il 3,7 per cento della notevole mole delle transazioni effettuate ogni anno con le carte di credito (141 milioni per un fatturato superiore a 26 mila miliardi), viene rateizzato, mentre per il 96,3 per cento viene pagato in una unica soluzione. Con l'estratto conto.

